



# **COMUNE di ISOLA DELLA SCALA**

## **Provincia di Verona**

# **REGOLAMENTO**

# **DI POLIZIA URBANA**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. del

Publicato all'Albo Pretorio Comunale dal                      al

## Indice

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	pag.
Art. 1	Oggetto e finalità	6
Art. 2	Ordinanze sindacali e ordini verbali	6
Art. 3	Ambito di applicazione	6
Art. 4	Vigilanza e accertamento delle violazioni	7
Art. 5	Divieto di utilizzo loghi e simboli del Comune di Isola della Scala	7
	TITOLO II – SICUREZZA URBANA	
	CAPO I - GENERALITA' E AREE DI TUTELA	
Art. 6	Definizioni	7
Art. 7	Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, c. 1, D.L. n. 14 del 20/02/2017	8
Art. 8	Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, c. 3, del D.L. n. 14 del 20/02/2017	8
Art. 9	Aree di particolare rilevanza	9
	CAPO II – TUTELA DELL'INCOLUMITA' E DELLA FRUIBILITA' URBANA	
Art. 10	Atti vietati a tutela del decoro e della sicurezza urbana	10
Art. 11	Divieto di campeggio e di accampamento	11
Art. 12	Divieti relativi ai veicoli	12
Art. 13	Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali e delle altre strutture viarie	12
Art. 14	Ulteriori atti contrari al decoro	13
Art. 15	Atti contrari al decoro – pulizia personale ed espletamento dei bisogni corporali	13
Art. 16	Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue	14
Art. 17	Trasporto di oggetti pesanti e voluminosi	14
Art. 18	Rottura di vetri	14
Art. 19	Lavori stradali	14
Art. 20	Installazione di cavi elettrici	15
Art. 21	Apertura di botole e chiusini	15
Art. 22	Protezione di pozzi, cisterne e scavi in genere	16
Art. 23	Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento	16
Art. 24	Carichi sospesi	16
Art. 25	Recinzioni	17
Art. 26	Sicurezza degli edifici pubblici e privati	17
Art. 27	Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici	17
Art. 28	Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico-sanitaria di aree ed edifici	18
Art. 29	Intralcio alla viabilità	18
Art. 30	Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati	19
Art. 31	Mestieri girovaghi	19
Art. 32	Utilizzo delle fontane e fontanelle pubbliche	19
	TITOLO III – SPAZI ED AREE PUBBLICHE	

Art. 33	Delle occupazioni	20
Art. 34	Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico	20
Art. 35	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta di fondi	20
Art. 36	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardante infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili	21
Art. 37	Modalità per il carico e lo scarico delle merci	22
Art. 38	Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile	22
Art. 39	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose	23
Art. 40	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e manutenzione del verde	23
Art. 41	Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative comunali o politiche	24
Art. 42	Occupazione con dehors	24
Art. 43	Installazione di tende solari	24
Art. 44	Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada	25
Art. 45	Atti consentiti sul suolo pubblico	25
Art. 46	Occupazioni con strutture pubblicitarie	25
Art. 47	Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari	26
Art. 48	Collocamento di targhe o lapidi commemorative	26
Art. 49	Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico	26
	<b>TITOLO IV – PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI</b>	
Art. 50	Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati	27
Art. 51	Abbandono di cose usate o atte all'uso per l'assunzione di sostanze stupefacenti	27
Art. 52	Pulizia delle aree date in concessione	27
Art. 53	Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto	28
Art. 54	Obbligo di pulizia e fruibilità dei servizi igienici nei pubblici esercizi	29
Art. 55	Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici	29
Art. 56	Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili	30
Art. 57	Battitura di indumenti, panni e tappeti	30
Art. 58	Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti	30
Art. 59	Caduta di acqua sulla pubblica via	31
Art. 60	Scarichi pubblici e privati	31
Art. 61	Sgombero della neve e del ghiaccio	31
Art. 62	Trasporto di materiali di facile dispersione	32
	<b>TITOLO V – NORME DI COMPORTAMENTO</b>	
	<b>CAPO I – ATTI VIETATI E PUBBLICA INCOLUMITA'</b>	
Art. 63	Comportamenti vietati	32
Art. 64	Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici	33
Art. 65	Detenzione e deposito di materie infiammabili	35

Art. 66	Altri divieti per la prevenzione di incendi ed esplosioni	35
Art. 67	Prevenzione incendi ed infortuni	36
Art. 68	Emissioni di esalazioni, fumi e polvere	36
Art. 69	Canne fumarie	36
Art. 70	Gas: uso di apparecchiature	37
	<b>CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA</b>	
Art. 71	Pubblica quiete e tranquillità delle persone	37
Art. 72	Rumori provocati da mestieri e attività o professioni	38
Art. 73	Carico e scarico di merci che causa rumore	39
Art. 74	Rumori prodotti con veicoli	39
Art. 75	Lavori rumorosi	39
Art. 76	Lavori di giardinaggio	39
Art. 77	Cautele obbligatorie in occasione di lavori	39
Art. 78	Suonatori ambulanti e girovaghi	40
Art. 79	Dispositivi acustici antifurto e sirene	40
Art. 80	Suono delle campane	41
Art. 81	Feste private	41
Art. 82	Abitazioni private	41
Art. 83	Rumori nei locali privati	42
Art. 84	Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie	42
Art. 85	Misurazioni e controlli sulle attività rumorose	42
	<b>CAPO III – TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO</b>	
Art. 86	Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico	42
Art. 87	Disposizioni su verde privato	43
	<b>CAPO IV – CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E ADDOMESTICATI</b>	
Art. 88	Smaltimento acque superficiali	44
Art. 89	Realizzazione e manutenzione fossati	44
Art. 90	Custodia e tutela degli animali	44
Art. 91	Animali pericolosi	45
Art. 92	Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati	45
Art. 93	Della tenuta dei cani	45
	<b>TITOLO VI – POLIZIA ANNONARIA</b>	
Art. 94	Raccolta fondi	46
Art. 95	Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti benefici	47
Art. 96	Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario	47
	<b>TITOLO VII – DELL'IGIENE PUBBLICA</b>	
Art. 97	Rifiuti domestici	47
Art. 98	Rifiuti non domestici	48
Art. 99	Rifiuti ingombranti	48
Art. 100	Spurgo dei pozzi neri	48
Art. 101	Sovraffollamento delle unità abitative	49
Art. 102	Occupazione di altri locali a fini abitativi	50
Art. 103	Sicurezza negli immobili di edilizia residenziale pubblica	51

	TITOLO VIII – MANIFESTAZIONI CON CORTEI	
Art. 104	Cortei Funebri	51
Art. 105	Processioni, cortei e manifestazioni	51
	TITOLO IX – SANZIONI	
Art. 106	Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie	52
Art. 107	Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza	53
Art. 108	Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità	53
Art. 109	Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità	53
Art. 110	Entrata in vigore	54

## TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

### **Art. 1 – Oggetto e Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico e nell'ambito dei poteri attribuiti da leggi e regolamenti, l'insieme delle attività volte ad assicurare la serena e civile convivenza, prevenendo gli illeciti e regolando il comportamento e le attività dei cittadini all'interno del territorio comunale, al fine di tutelare la qualità della vita e la tranquillità sociale, il corretto uso del suolo pubblico e dei beni comuni nonché il decoro ambientale. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune ai sensi della vigente normativa.

2. Per polizia amministrativa locale s'intende l'insieme delle misure dirette ad evitare danni o pregiudizi a persone fisiche e giuridiche ed alle cose, nello svolgimento delle attività relative alle materie nelle quali il Comune esercita le competenze attribuite dalla legge.

Il presente regolamento detta norme, per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a. sicurezza urbana e pubblica incolumità;
- b. convivenza civile, vivibilità e igiene, pubblico decoro;
- c. circolazione stradale;
- d. pubblica quiete e tranquillità delle persone;
- e. disciplina dei mestieri e delle attività lavorative;

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine "Regolamento" senza alcuna specifica, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

### **Art 2 - Ordinanze sindacali e ordini verbali**

1. Il Sindaco può emanare, mediante pubblici avvisi, le disposizioni di carattere generale e particolari che eventualmente occorressero per l'applicazione di talune norme del presente Regolamento e di quelle altre che, speciali e per determinati luoghi, si rendessero temporaneamente necessarie in materia di polizia urbana.

2. Oltre le leggi, i regolamenti e le ordinanze che disciplinano la Polizia Urbana e le materie affini, si debbono osservare le disposizioni e gli ordini, anche verbali, dati sul posto, per circostanze straordinarie e urgenti, dagli Ufficiali e Agenti di Polizia Locale, nonché dai Funzionari e tecnici comunali per i settori di loro competenza.

### **Art 3 - Ambito di applicazione**

1. Salvo diversa previsione, il presente Regolamento è efficace in tutto il territorio del Comune di Isola della Scala.

2. È fatto obbligo a tutti coloro che si trovano a qualunque titolo, sul territorio comunale di rispettarlo.

3. Agli effetti del presente Regolamento l'Autorità Comunale è il Sindaco limitatamente a quanto previsto dall'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni od integrazioni ovvero i

Dirigenti e/o Funzionari limitatamente a quanto previsto dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo 267/2000.

4. Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche a luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico o aperti al pubblico passaggio.

#### **Art. 4 – Vigilanza e accertamento delle violazioni**

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito, in via principale, al personale appartenente alla Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di enti ed agenzie erogatori di pubblici servizi, ai funzionari dell'ULS 9 Scaligera, agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 del codice di procedura penale.

2. Ogni procedimento inerente all'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dall'art. 102 del presente regolamento e dalla Legge n. 689/81 e successive modifiche.

3. I soggetti di cui al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessaria o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del presente regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

#### **Art. 5 - Divieto di utilizzo di loghi e simboli del Comune di Isola della Scala**

1. Chiunque voglia utilizzare i loghi e i simboli del Comune di Isola della Scala per contraddistinguere esercizi industriali, commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato dalla Giunta Comunale.

2. Alla disciplina di cui al comma 1 sono soggette anche le iniziative poste in essere da soggetti senza fine di lucro.

3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino.

## **TITOLO II – SICUREZZA URBANA**

### **CAPO I – GENERALITÀ E AREE DI TUTELA**

#### **Art. 6 – Definizioni**

1. Per sicurezza urbana si intende il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito del contesto urbano e locale, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.

2. Per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione.

3. Le cose, gli strumenti, i mezzi costituenti violazione ai sensi del presente titolo o usati per commettere la violazione saranno sequestrati ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/81 ed eventualmente confiscati ai sensi dell'art. 20 della medesima Legge.

**Art. 7 Dettaglio delle aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20/02/2017, n. 14**

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione della stazione e delle altre infrastrutture ferroviarie ubicate nel territorio comunale è soggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 20/02/2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

2. Alla medesima sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 sono soggetti coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei veicoli del trasporto pubblico extraurbano, nonché delle relative fermate, pensiline, pertinenze ovunque ubicate nel territorio comunale.

3. Sono altresì soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300 coloro che pongono in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione dei parcheggi e delle altre aree di sosta dei veicoli.

4. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20/02/2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona nonché, nel caso in cui i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, alla Direzione Servizi Sociali del Comune.

**Art. 8 Individuazione di ulteriori aree di particolare tutela ai sensi dell'art. 9, comma 3, del D.L. 20/02/2017, n. 14**

1. Chiunque ponga in essere condotte atte ad impedire l'accessibilità e la fruizione di:

- a) scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private;
- b) sale civiche;
- c) biblioteche;
- d) area fieristica;
- e) museo archeologico;
- f) chiese ed altri edifici dedicati al culto;
- g) monumenti;
- h) edifici monumentali e comunque tutelati ai sensi della normativa dei beni culturali;
- i) siti archeologici;
- j) parchi e giardini pubblici;
- k) siti boschivi;
- l) l'area mercatale;
- m) presidi sanitari;
- n) aree destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli;



- o) gli impianti sportivi;
- p) le aree produttive, artigianali e industriali;
- q) aree cimiteriali;

e delle relative aree di pertinenza è soggetto, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 9 del D.L. 20/02/2017, n. 14, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 300.

2. Ai sensi del comma precedente si considerano aree di pertinenza dei luoghi tutto ciò che è posto in un raggio di metri cento dal perimetro esterno dei luoghi stessi.

3. Contestualmente all'accertamento delle condotte illecite di cui ai commi precedenti, al trasgressore viene ordinato l'allontanamento dal luogo ove è stato commesso il fatto, con ordine scritto e motivato di un addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero dello stesso addetto al coordinamento e controllo qualora egli abbia direttamente e personalmente accertato la violazione. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20/02/2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, alla Direzione Servizi Sociali del Comune.

### **Art. 9 – Aree di particolare rilevanza**

1. Al fine di salvaguardare all'interno del tessuto urbano zone meritevoli di particolare tutela, per le componenti di interesse storico-architettonico e paesistico che le caratterizzano, vengono individuate le seguenti aree di particolare rilevanza:

- Piazza Martiri della Libertà;
- Via Monte Pegni;
- Piazza Nazario Sauro;
- Torre Scaligera;
- Auditorium ex chiesa S. Maria Maddalena;
- Abazia di S. Stefano e pertinenze;
- Santuario della Bastia.

2. Sulle suddette aree sono esclusivamente consentite, previa autorizzazione da richiedersi almeno sessanta giorni prima:

- le manifestazioni ed iniziative di qualsiasi tipo compatibili con la valenza storico-architettonica, paesistica e naturalistica dei luoghi, previste dalla programmazione annuale;
- predisposta dall'Ufficio comunale competente sulla base di criteri generali predefiniti;
- finalizzata a valorizzare il centro storico e gli aspetti socio-culturali del Comune;
- le attività di propaganda politica;
- le attività di sensibilizzazione sociale o raccolte fondi a scopo benefico promosse da Onlus registrate nell'ambito di iniziative di interesse generale o locale;
- le attività ricondotte a ricorrenze locali o particolari eventi organizzati o autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- l'attività degli artisti da strada, ove autorizzati ai sensi del presente regolamento.

Le richieste di cui al comma 2 dovranno pervenire almeno 60 gg. prima all'Ufficio comunale competente sulla base della valenza pubblica dell'iniziativa. Verranno a tal fine determinati dalla Giunta comunale criteri per favorire una rotazione nella fruizione del suolo pubblico. Per le attività temporanee e per quelle che non rispettino i termini di presentazione, comunque almeno trenta giorni, non inserite nella programmazione, l'Ufficio precedente richiederà un preventivo parere vincolante all'Ufficio cui è demandata la programmazione di cui sopra previa indicazione della Giunta comunale. Nel caso di mancata risposta entro 20 giorni, il parere si intenderà negativo, in quanto l'attività richiesta risulta incompatibile con quelle già programmate.

3. Sulle suddette aree, ad eccezione di quelle utilizzate nell'ambito di iniziative organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione comunale, è vietato:

- il commercio su area pubblica ancorché in forma itinerante;
- l'esercizio dei mestieri girovaghi;
- il volantinaggio e le altre forme di pubblicità;
- l'utilizzo di strumenti sonori e di apparecchiature di amplificazioni;
- l'attività varie ritenute non compatibili con la corretta fruizione dei luoghi.

4. In prossimità dei luoghi di culto, sulle aree cimiteriali e nelle relative fasce di rispetto individuate ai sensi del R.D. 1265/34 nonché in prossimità dei luoghi di cura, non è ammessa alcun tipo di occupazione e/o manifestazione se non quelle rientranti nella programmazione comunale.

## CAPO II

### TUTELA DELL'INCOLUMITÀ E DELLA FRUIBILITÀ URBANA

#### **Art. 10 - Atti vietati a tutela del decoro e della sicurezza urbana**

1. I seguenti comportamenti sono vietati in relazione alla necessità di tutelare i beni ed interessi pubblici:
  - a. consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione all'interno delle aree verdi cittadine ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, ad esclusione delle pertinenze annesse a pubblici esercizi di somministrazione regolarmente autorizzati;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;
  - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di arredi e attrezzature pubbliche quando tale comportamento è finalizzato al bivacco e favorisce situazioni di degrado (panchine, fontane, giochi, segnaletica stradale, cartelli d'indicazione, altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità, vasche d'acqua, servizi igienici);
  - d. l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora idonei a creare potenziale disturbo, se non preventivamente autorizzato;
  - e. l'assembramento di persone nei luoghi di pubblico passaggio o l'occupazione abusiva con manufatti o altro, tale da costituire motivo di ingombro, intralcio e disturbo al transito pedonale e/o veicolare o alla quiete pubblica;

- f. l'occupazione di suolo pubblico, con manufatti o altro che costituiscano alterazione al decoro urbano in genere o pregiudizio al valore storico - architettonico e paesistico del contesto in cui si inseriscono o, comunque, svolta in maniera tale da impedirne la libera fruibilità;
- g. i comportamenti in genere che determinano un utilizzo improprio delle aree pubbliche o di uso pubblico o di grave turbativa al libero utilizzo o accesso degli spazi, in quanto non conformi alla destinazione specifica degli stessi, anche in riferimento alla necessità di preservare le condizioni igienico-sanitarie, di decoro di fruibilità degli ambienti o tali da creare offesa alla pubblica decenza o molestia.

All'atto della contestazione delle violazioni previste nel comma precedente, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste, l'inottemperanza a tale ordine impartito dagli organi preposti alla vigilanza verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 c.p. del codice penale in quanto attinente a motivi di giustizia, sicurezza, ordine pubblico o igiene.

### **Art. 11 Divieto di campeggio e di accampamento**

1. Premesso che sul territorio comunale non è stata allestita apposita area attrezzata, è vietato il soggiorno nell'ambito del territorio comunale in roulotte, autocaravan e in altri veicoli attrezzati ad uso abitazione mobile sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico. L'Autorità Comunale può altresì vietare, per ragioni d'igiene e di sicurezza urbana, il deposito e/o l'impianto di tende, caravan, autocaravan o carri abitazione nonché la costituzione di accampamenti anche in aree private. Nel caso vi siano insediamenti abusivi con baracche o simili su area pubblica o di uso pubblico le stesse, una volta allontanati gli occupanti, saranno abbattute e i materiali di risulta avviati allo smaltimento. Nell'ambito delle aree private l'abbattimento e la rimozione delle occupazioni, nonché il ripristino delle condizioni di igiene, sono attuati previa notifica del relativo provvedimento ai soggetti interessati.

2. Contestualmente alle operazioni di cui al comma 1, e qualora l'insediamento sia collegato a fenomeni di marginalità, le strutture comunali di assistenza sociale, di supporto logistico e i servizi di assistenza medico-sanitaria necessari interverranno per quanto necessario.

3. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai complessi ricettivi all'aperto autorizzati ai sensi della vigente normativa regionale e nazionale.

4. Fanno eccezione quelli al seguito di circhi, luna park che, previa autorizzazione scritta dell'Autorità comunale, possono prendere posto nei luoghi indicati da quest'ultima e per il tempo indicato nell'autorizzazione.

5. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

6. L'agente accertatore ordina inoltre al contravventore l'immediata cessazione del comportamento vietato nonché la rimozione delle attrezzature e dei veicoli.

7. Qualora la violazione del divieto previsto dai commi 1 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente

e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona.

8. Gli oggetti e le cose ritrovate nell'ambito delle operazioni di cui sopra, non di uso strettamente personale e non riconducibili nell'immediato ad alcun legittimo proprietario, saranno rimosse ed avviate ai centri di raccolta rifiuti.

9. Le cose utilizzate o comunque destinate a favorire l'insediamento abusivo non costituenti rifiuto, il cui legittimo possesso viene rivendicato nell'immediatezza delle operazioni, verranno restituite al proprietario/possessore, le cose non rivendicate verranno conferite ai centri di raccolta se privi di valore in caso contrario saranno recuperate ai sensi dell'art. 927 codice civile.

### **Art. 12 Divieti relativi ai veicoli**

1. Su tutto il territorio comunale è vietato legare o incatenare ciclomotori, velocipedi, monopattini, pattini, monopattini biga elettrici tipo Segway e tutti gli acceleratori di velocità comunque denominati, skateboard o hoverboard alle transenne, ai paletti delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale, ai pali dell'illuminazione pubblica o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano ad esclusione dei porta-bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. È vietato parcheggiare o far sostare veicoli di qualsiasi tipo o trazione sulle aree verdi e sulle aiuole.

3. È vietato abbandonare relitti di velocipedi sulla pubblica via o legarli o incatenarli alle transenne, ai paletti delimitanti i marciapiedi, ai sostegni della segnaletica stradale, ai pali dell'illuminazione pubblica o comunque a qualsiasi elemento di arredo urbano compresi i porta-bicicletta collocati nelle aree pubbliche o aperte al pubblico

4. L'accertatore, inoltre, provvede a rimuovere i veicoli non targati e a custodirli in luogo idoneo fino al pagamento della relativa sanzione amministrativa. I velocipedi funzionanti e gli altri mezzi saranno portati nell'apposito magazzino comunale dove rimarranno in deposito gratuito a disposizione dei proprietari legittimi, in applicazione della disciplina di cui all'art. 923 e seguenti del codice civile. Ai fini della restituzione, la proprietà del mezzo dovrà essere dimostrata in modo idoneo.

5. Nel caso di violazioni del precedente comma 2 l'accertatore applica la sanzione accessoria della rimozione del veicolo parcheggiato o che sosta sulle aree verdi o sulle aiuole con spese a carico del contravventore.

6. Nel caso di violazioni del precedente comma 3 l'accertatore provvede a far rimuovere i relitti abbandonati e a farli smaltire come rifiuti.

### **Art. 13 Atti contrari al decoro in relazione all'uso improprio delle aree monumentali e delle altre strutture viarie**

1. È vietato, nelle aree di cui all'art. 7, 8 e 9, sedersi o sdraiarsi a terra, sui gradini dell'Abazia, dei monumenti, vetrine di negozi, e comunque costituire ostacolo alla libera circolazione dei pedoni.

2. In tutto il territorio comunale, compreso nelle fermate del trasporto pubblico anche locale, è vietato sdraiarsi sulle panchine, salirvi con i piedi e in ogni caso bivaccare.

3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone che il contravventore provveda a interrompere l'attività vietata.

4. Qualora la violazione dei divieti previsti dai commi 1, 2 e 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento ovvero su una struttura afferente al trasporto pubblico anche locale, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e dell'effettiva ostruzione alla circolazione pedonale e/o veicolare ovvero alla fruizione del servizio di trasporto pubblico locale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Servizi Sociali.

#### **Art. 14 Ulteriori atti contrari al decoro**

1. È vietato in tutto il territorio comunale in ogni luogo pubblico o aperto al pubblico: a) sedersi o sdraiarsi sui monumenti; b) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane; c) entrare nelle aiuole, cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle; d) calpestare, sedersi o sdraiarsi sulle aiuole e negli spazi erbosi dei giardini nonché nelle aree verdi interdette attraverso apposita segnaletica dei parchi; e) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici, sui monumenti; f) arrampicarsi sui lampioni dell'illuminazione pubblica; g) depositare carrozzelle, carretti, carriole ed altri veicoli sotto i portici, nei sottopassaggi, a ridosso delle vetrine o degli accessi ai pubblici esercizi, negozi, uffici, private abitazioni, nonché in ogni altro luogo dove possano arrecare intralcio alla viabilità.

#### **Art. 15 Atti contrari al decoro - pulizia personale ed espletamento dei bisogni corporali**

1. È vietato eseguire la pulizia personale nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati, compreso i luoghi privati esposti alla pubblica vista.

2. È vietato usare saponi, shampoo, collutori e detersivi utilizzando le fontane pubbliche o private collocate nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio.

3. È vietato espletare i propri bisogni fisiologici nei luoghi pubblici o aperti al pubblico passaggio dei centri abitati.

4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone che il trasgressore provveda a interrompere l'attività vietata prevista ai commi 1, 2 e 3, ovvero provveda all'immediata raccolta delle feci e a lavare l'area ove ha espletato i suoi bisogni.

5. Qualora la violazione del comma 3 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove

ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona nonché, nel caso che i trasgressori siano soggetti che presentano situazioni di disagio sociale, ai servizi della competente Direzione Servizi Sociali del Comune.

#### **Art. 16 Giochi sulle aree pubbliche o nelle aree attigue**

1. Sono vietati, nelle aree pubbliche o aperte al pubblico i giochi con la palla e ogni altro gioco, individuale o di gruppo, anche mediante il lancio di oggetti ed attrezzi, che possa arrecare pericolo o molestia alle persone, danni alle strade e alle proprietà pubbliche o private ovvero disturbo alla quiete pubblica.

2. Il divieto di cui al precedente comma 1 non si applica:

a) alle aree appositamente attrezzate all'interno dei parchi e dei giardini pubblici ed in ogni altra area attrezzata dall'Amministrazione comunale; b) limitatamente ai ragazzi di età pari o inferiore agli anni 12 nelle aree individuate con provvedimento del Responsabile della Direzione Programmazione e Governo del Territorio su conforme indirizzo della Giunta Comunale.

#### **Art. 17 Trasporto di oggetti pesanti o voluminosi**

1. In tutto il territorio comunale il trasporto manuale di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere effettuato con idonee cautele e secondo le migliori tecniche conosciute.

2. Gli oggetti acuminati o taglienti come vetri, ferri appuntiti, e simili devono essere muniti di opportune protezioni durante il trasporto.

3. Gli oggetti rigidi come tubi, aste, scale qualora superino la lunghezza di cm. 300 devono essere trasportati orizzontalmente ed essere sorretti da almeno due persone.

#### **Art. 18 Rotture di vetri**

1. È vietato rompere oggetti in vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. Non è punibile colui che causa la rottura accidentale di un vetro sulle aree pubbliche o aperte al pubblico, ma è tenuto a raccoglierne immediatamente i frammenti per non mettere in pericolo la sicurezza di chi circola nell'area.

3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria può disporre l'immediata pulizia dell'area interessata alla rottura dei vetri da parte del responsabile fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione comunale mettendo i relativi oneri a carico del trasgressore stesso.

#### **Art. 19 Lavori stradali**

1. I soggetti titolari delle reti dei servizi pubblici (acqua, energia elettrica, fognature, gas, telefonia e fibra ottica) e i loro concessionari e appaltatori qualora debbano intervenire sulle reti collocate sul sottosuolo per motivi di manutenzione delle reti o per il loro potenziamento ovvero per effettuare allacciamenti ad unità immobiliari per la fornitura di servizi manomettendo la pavimentazione stradale hanno l'obbligo di chiedere atto autorizzatorio al competente ufficio comunale e a eseguire i lavori in maniera conforme al Codice della Strada e alla normativa speciale di settore.

2. Chi esegue i lavori deve avere cura di non danneggiare gli impianti degli altri sottoservizi presenti nell'area; qualora ciò succedesse deve sospendere immediatamente i lavori in essere e darne immediata notizia al Comando della Polizia Locale e al soggetto proprietario della rete danneggiata.

3. Qualora per la durata e la tipologia dei lavori si rendesse necessaria la temporanea sospensione degli stessi e la copertura degli scavi, chi ha eseguito i lavori deve procedere mediante il posizionamento di idonea copertura rapportata alla tipologia degli utilizzatori dell'area pubblica o aperta al pubblico interessata:

a) qualora si tratti di una strada aperta al traffico veicolare lo scavo deve essere coperto con una lastra d'acciaio di spessore idoneo a sostenere il peso di un veicolo pesante in transito, e deve essere installata adeguata segnaletica, non solo di cantiere ma anche di preavviso, collocata a idonea distanza dagli scavi coperti;

b) qualora si tratti di un'area aperta al solo traffico pedonale lo scavo può essere coperto mediante tavolati di idoneo spessore, dipinti a strisce bianche e rosse, con il piano di calpestio raccordato alla pavimentazione e privo di ostacoli.

4. Qualora la tipologia dei lavori rendesse necessario il mantenimento di scavi, depositi di materiali, palchi, cavalletti e steccati sulla strada, chi ha eseguito i lavori deve provvedere alla collocazione oltre che dell'idonea segnaletica anche di fanali a luce rossa in modo che gli ostacoli siano visibili durante la notte, o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.

5. Qualora i lavori di cui ai commi precedenti richiedano la chiusura di strade, chi esegue i lavori deve provvedere, in accordo con il Comando della Polizia Locale, alla collocazione di adeguata segnaletica per indicare i percorsi alternativi; in caso di chiusure di strade l'onere del personale della Polizia Locale necessario a garantire la sicurezza delle deviazioni è a carico della ditta esecutrice.

6. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina a chi esegue i lavori l'immediata messa in sicurezza del cantiere, e qualora permanesse l'inadempienza provvede l'Amministrazione comunale con oneri a carico di chi ha eseguito i lavori.

#### **Art. 20 Installazione di cavi elettrici**

1. I cavi per l'adduzione dell'energia elettrica, in via precaria o provvisoria nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, possono essere installati previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. I cavi installati a terra devono essere protetti da appositi cavidotti proteggi filo.

3. I cavi aerei devono essere collocati ad almeno cm. 300 dal suolo nelle aree pedonali e ad almeno cm. 500 dal suolo nelle aree aperte alla circolazione veicolare.

4. Le installazioni di cui ai commi precedenti debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose.

5. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata rimozione dei cavi installati in modo difforme dalle autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione comunale o non rispettosi delle prescrizioni previste dal presente articolo.

#### **Art. 21 Apertura di botole e chiusini**

1. È vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale o dei gestori dei servizi pubblici.
2. Chiunque, provvisto dell'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sollevi od apra caditoie, chiusini, botole o pozzetti deve adottare le adeguate cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone, posizionare la necessaria segnaletica conforme al Codice della Strada nonché eventuali fanali a luce rossa in modo che le insidie siano visibili, durante la notte o anche di giorno in caso di scarsa visibilità, a sufficiente distanza nonché a mantenerli costantemente efficienti.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino dei luoghi ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

#### **Art. 22 Protezione di pozzi, cisterne e scavi in genere**

1. I pozzi e le cisterne devono essere provviste, a cura dei proprietari e di coloro che li gestiscono, di bocche e di sponde munite di idoneo parapetto, chiusura o di ogni altro riparo atto ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
2. Gli scavi, le cave e le fosse, ovunque collocati, devono essere adeguatamente segnalati e delimitati con apposite barriere atte ad impedire che vi cadano persone, animali ed oggetti in genere.
3. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 l'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina al proprietario, al gestore ovvero a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza ovvero al posizionamento dell'idonea segnaletica.

#### **Art. 23 Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

1. L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli per chi si trovi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico.
2. Gli impianti di cui al comma precedente anche se realizzati su aree private debbono essere ancorati solidamente o disposti in modo da impedire la loro caduta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero sulle altrui proprietà.
3. I bracci delle gru nei momenti di inattività debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento e senza alcun carico agganciato che durante il movimento del braccio possa insistere verticalmente su aree pubbliche o private confinanti.
4. Nel caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2 e 3 l'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina a chi esegue i lavori di provvedere al ripristino delle condizioni di sicurezza nonché al posizionamento dell'idonea segnaletica di pericolo.

#### **Art. 24 Carichi sospesi**

1. Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Le autorizzazioni di cui al comma precedente sono rilasciate dall'Amministrazione Comunale nei casi di assoluta necessità in relazione dei lavori da eseguire e al luogo ove sono eseguiti.



3. Nell'autorizzare la movimentazione di carichi sospesi l'Amministrazione comunale può prescrivere l'adozione di particolari cautele, la realizzazione di ponteggi protettivi il transito di persone e veicoli, ovvero limitazioni orarie.

4. Gli addetti alla movimentazione delle merci dovranno adottare tutte le cautele necessarie affinché le predette operazioni avvengano con la massima sicurezza.

5. La movimentazione di carichi sprovvista dell'autorizzazione del comma 1 ovvero il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria. L'agente accertatore dispone la sospensione delle movimentazioni sprovviste di autorizzazione ovvero che non rispettino le prescrizioni dell'Amministrazione comunale.

#### **Art. 25 Recinzioni**

1. Le recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di m. 2,30.

2. L'agente accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata rimozione delle recinzioni difformi alle prescrizioni di cui al comma 1, stabilendo un congruo tempo per l'esecuzione dei lavori da parte del trasgressore; in caso di ulteriore inadempienza provvede l'Amministrazione comunale a spese dello stesso.

#### **Art. 26 Sicurezza degli edifici pubblici e privati**

1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento edilizio comunale e la normativa vigente, è fatto obbligo di mantenere ogni edificio, pubblico o privato, nonché le sue pertinenze, in buono stato di manutenzione e pulizia, in modo da prevenire esalazioni, pericoli, rovina ed allagamenti. Particolare diligenza deve essere rivolta, anche mediante ispezioni periodiche, alla buona conservazione dei camini, dei fumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, dei tetti, delle grondaie o degli intonaci.

2. Qualora si verificano improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'Autorità comunale e al Comando di Polizia Locale.

3. È fatto obbligo ai proprietari, agli amministratori ed ai conduttori di edifici dismessi o abbandonati di provvedere alla messa in sicurezza degli stessi.

4. I proprietari, gli amministratori ed i conduttori sono tenuti in particolare a rimuovere rifiuti, sterpaglie ed ogni manufatto o veicolo, introdotti nell'edificio e nell'area di pertinenza, favorenti, l'abusivo insediamento, nonché ad inibire l'accesso alle aree ed agli edifici interessati anche mediante l'adozione di efficaci misure che impediscano l'intrusione negli spazi di cui al presente articolo.

5. L'agente accertatore oltre la sanzione pecuniaria intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a preservare la pubblica incolumità.

#### **Art. 27 Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza anti intrusione di aree ed edifici**

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio per la sicurezza urbana costituendo luogo di ritrovo e/o temporanea dimora di spacciatori e assuntori di sostanze stupefacenti, soggetti senza fissa

dimora, soggetti dediti all'ubriachezza abituale, etc., hanno l'obbligo, quando invitati con atto formale dall'Autorità comunale a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo dell'anti intrusione di tali aree ed edifici, e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

2. I proprietari di tali aree devono altresì provvedere alla bonifica e pulizia dell'area, da effettuarsi entro i tempi tecnici strettamente necessari e a predisporre idonea sorveglianza dell'immobile o delle aree al fine di evitare ulteriori situazioni di occupazione abusiva e degrado.

3. L'agente accertatore, spirati i termini dati dall'Amministrazione comunale, oltre alla sanzione pecuniaria intimerà al trasgressore l'adozione di immediate misure volte a interdire l'accesso abusivo alle aree o edifici abbandonati.

#### **Art. 28 Obblighi dei proprietari alla messa in sicurezza igienico sanitaria di aree ed edifici**

1. I proprietari di aree ed edifici che presentino profili di rischio igienico sanitario hanno l'obbligo, qualora invitati formalmente per iscritto dall'Autorità comunale, a provvedere alla messa in sicurezza sotto il profilo indicato e devono ottemperarvi nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni prorogabili a domanda di altri 15 giorni.

2. Nel caso di inadempienza il Sindaco provvede con propria ordinanza, quale rappresentante della comunità, fissando un ulteriore termine a provvedere e stabilendo, nel caso di ulteriore inadempienza l'esecuzione coattiva dei lavori di messa in sicurezza con spese a carico del proprietario.

3. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

#### **Art. 29 Intralcio alla viabilità**

1. Sui marciapiedi è vietato sostare senza motivazione provocando intralcio alla circolazione pedonale, con comportamenti quali la mendicizia su aree pubbliche o accessibili al pubblico.

2. La violazione delle norme del presente articolo, salvo che il fatto non costituisca reato, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500.

3. L'agente accertatore, qualora l'intralcio sia finalizzato alla raccolta non autorizzata di denaro o altre utilità, applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca del danaro che costituisce prodotto della violazione, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare.

4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona.

### **Art. 30 Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

1. Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie ed altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere su aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su aree private di uso comune.
2. All'esterno di balconi o delle finestre è vietato lo stillicidio di qualunque liquido su suolo pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata rimozione degli ornamenti pericolosi.

### **Art. 31 Mestieri girovaghi**

1. È vietato esercitare nel territorio comunale i mestieri girovaghi quali ad esempio il fotografo, l'arrotino o il lustra scarpe, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale ovvero non rispettando quanto prescritto nell'autorizzazione o negli specifici regolamenti di settore.
2. È vietata qualsiasi attività che si svolga su suolo pubblico diversa da quelle di attività artistiche reali, che sia espressione o meno di capacità artistica e che possa suscitare l'ammirazione o l'interesse del pubblico con la finalità della raccolta di denaro.
3. Per le violazioni del precedente comma 2 l'accertatore oltre la sanzione pecuniaria provvede al sequestro finalizzato alla confisca del danaro eventualmente raccolto e dei mezzi e strumenti utilizzati per commettere l'illecito.
4. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 2 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona.

### **Art. 32 Utilizzo delle fontane e fontanelle pubbliche**

1. Oltre a quanto disposto dal precedente art. 15, è vietato l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane e fontanelle pubbliche per usi diversi dal dissetarsi o sciacquarsi le mani.
2. È consentito altresì l'utilizzo dell'acqua pubblica delle fontane e fontanelle pubbliche per abbeverare gli animali e per innaffiare le piante presenti sulla pubblica via con utilizzo di recipienti, quali secchi, innaffiatoi. Non è consentito l'uso di tubi da giardino.
3. È vietato danneggiare o rendere non fruibili ostruendole le bocchette delle fontane e fontanelle pubbliche.
4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina al trasgressore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

### **TITOLO III**

#### **SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

##### **Art. 33 Delle occupazioni**

1. Per spazio pubblico, ai fini del presente Regolamento, deve intendersi quello costituito da spazi ed aree pubbliche, nonché da aree private ad uso pubblico o a esse equiparate.
2. È proibita qualunque alterazione od occupazione di aree pubbliche e degli spazi sopra o sottostanti senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
3. È vietato qualsiasi utilizzo dello spazio pubblico che ne limiti la fruibilità alla collettività, salvo che esso sia debitamente autorizzato o concesso.
4. Fatta salva l'applicazione del Codice della Strada e del suo Regolamento di Esecuzione, qualsiasi occupazione di spazio pubblico deve essere effettuata in modo tale da non occultare cartelli, fari di illuminazione, quadri della pubblica affissione e quant'altro sia destinato all'arredo urbano.
5. L'interessato ha l'obbligo di tenere, nel luogo ove è effettuata l'occupazione, la relativa autorizzazione/concessione, al fine di poterla esibire ad ogni eventuale richiesta degli organi di vigilanza.
6. Le turbative e abusive occupazioni del suolo pubblico, salvo le sanzioni comminate da leggi e regolamenti, saranno rimosse con ordinanza sindacale a cura del trasgressore oppure, se questo non ottemperi, a cura della del Settore Manutenzione comunale e, all'occorrenza, con l'ausilio delle altre forze di polizia presenti sul territorio comunale con spese a carico del trasgressore.

##### **Art. 34 Occupazioni d'urgenza di suolo pubblico**

1. Le occupazioni di suolo pubblico necessarie per far fronte a situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori il cui differimento potrebbe causare danno o pericolo sono consentite anche senza previa concessione purché l'occupante ne dia immediata comunicazione alla Direzione Lavori pubblici del Comune di Isola della Scala e al Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, ovvero via fax, che provvederanno ad impartire le necessarie prescrizioni per l'occupazione.
2. In caso di somma urgenza derivante da un concreto pericolo della pubblica incolumità la comunicazione dell'occupazione di suolo pubblico può essere anche successiva all'inizio dell'occupazione ma deve avvenire senza indugio e comunque non oltre due ore.
3. Qualora l'occupazione di suolo pubblico per somma urgenza giustificata da un concreto pericolo della pubblica incolumità comporti l'interruzione della circolazione pedonale o veicolare la comunicazione alla Polizia Locale deve essere immediata senza alcun ritardo.

##### **Art. 35 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, la distribuzione di materiale informativo, la vendita di biglietti di lotterie e la raccolta fondi**

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per raccolta di firme, per la distribuzione di materiale informativo, deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Isola della Scala.

2. Chiunque intenda occupare suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con singoli banchetti e/o gazebo per la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi in favore di onlus o altre forme associative deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune, dichiarando le finalità non lucrative e di utilità sociale del soggetto destinatario dei proventi della vendita o della raccolta.

3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno venti giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.

4. Nessuno può richiedere l'occupazione dello stesso luogo per più di sei giorni al mese dei quali massimo tre nel fine settimana. Altresì nessuno può richiedere per la medesima finalità più di quattro giorni di occupazione al mese nell'ambito di un raggio di duecento metri dall'autorizzazione concessa per prima temporalmente. Le domande di occupazione non possono essere presentate anteriormente al 60imo giorno precedente alla data dell'occupazione, salvo diversa richiesta che dovrà essere rivolta all'Ufficio Tributi del Comune.

5. L'Ufficio Tributi rilascerà, previo parere della Polizia Locale, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.

6. Sono in ogni caso vietate le raccolte di firme, la vendita di biglietti di lotterie, ovvero la raccolta fondi a favore di onlus o altre forme associative in forma itinerante. La distribuzione di materiale informativo in forma itinerante dovrà essere comunicata con 72 ore di anticipo al Comando di Polizia Locale.

7. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria può disporre l'immediata cessazione dell'utilizzo non autorizzato ovvero esercitato in difformità alle prescrizioni, ordinando il ripristino dei luoghi.

8. Nelle aree di maggior tutela identificate dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, costituendo la violazione del presente articolo un impedimento alla libera fruizione delle aree, l'agente che ha accertato la violazione con provvedimento scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. n. 14/2017, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona.

9. I divieti di cui al comma 4 non si applicano, nei sessanta giorni antecedenti a referendum, alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee, alla raccolta delle firme per la presentazione delle liste elettorali e alla distribuzione di materiale informativo delle campagne elettorali.

10. Il divieto di cui al comma 4 non si applica nei casi di raccolta firme previsti dalla Statuto comunale (Titolo V – istituti di partecipazione), nonché nei casi previsti per le proposte di legge, di iniziativa popolare e referendum, dagli artt. 71, 75, 123, 132 e 138 della Costituzione e negli altri casi previsti dalla legge.

### **Art. 36 Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per riparazioni e per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili**

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 8 ore complessive, nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle riparazioni ad immobili ovvero per piccoli lavori di manutenzione ordinaria, riparazione o sostituzione riguardanti infissi,

pareti, coperti, tetti, coperture e simili, effettuate con ponteggi, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree e simili deve farne domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

2. La comunicazione deve essere presentata per iscritto, anche per via telematica, almeno quindici giorni prima, con allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.

3. Il richiedente dovrà essere già munito di idonea certificazione di conformità dei ponteggi e delle attrezzature idonee ad eseguire le riparazioni come sopra descritte, nel rispetto delle norme sulla prevenzione degli infortuni e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

4. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 72 ore.

5. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria può disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

#### **Art. 37 Modalità per il carico e lo scarico delle merci**

1. Per le operazioni di carico/scarico richiedenti tempi di ingombro del suolo pubblico che non eccedano le tre ore, occorre comunicarlo alla Polizia Locale, la quale può subordinare l'attività all'osservanza di speciali modalità e prescrizioni. La comunicazione deve essere presentata almeno cinque giorni lavorativi prima dell'effettuazione delle operazioni di carico/scarico via PEC, email o fax con la chiara indicazione dei recapiti di contatto del richiedente.

2. Le operazioni di cui trattasi devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni ed evitando ogni danno o imbrattamento del suolo pubblico.

3. In ogni caso, effettuate le operazioni di carico e scarico, il suolo deve essere ripulito da chi ha effettuato le operazioni predette.

4. In caso di inosservanza la Polizia Locale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa verso gli inadempienti e senza pregiudizio delle responsabilità di questi ultimi per eventuali danni a terzi.

#### **Art. 38 Autorizzazione all'occupazione occasionale di suolo pubblico per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile**

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio per una superficie complessivamente non superiore a 3 mq. e per una durata non superiore a 6 ore in un giorno per soste, per carico e scarico di materiali, nonché con depositi di materiale edile ovvero per soste operative in genere deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno dieci giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione, oltre alla ricevuta di avvenuta pagamento del canone eventualmente previsto oltre l'imposta di bollo come per legge.

3. Qualora, per cause di forza maggiore, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 48 ore.

4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva.

### **Art. 39 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico con corsie, fiori e piante ornamentali, effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose**

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con corsie, fiori e piante ornamentali in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Isola della Scala.

2. La Giunta comunale può comunque autorizzare, in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili o religiose, occupazioni da parte di più soggetti che rientrino in un unico evento, stabilendo procedure semplificate.

3. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno venti giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.

4. L'Ufficio Tributi rilascerà, avuto il parere della Polizia Locale, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune.

5. I fiori e le piante devono essere collocati in contenitori facilmente movibili e non possono essere utilizzati per delimitare spazi di servizio.

6. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva.

### **Art. 40 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde**

1. Chiunque necessiti di occupare occasionalmente suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, con una durata non superiore a 8 ore complessive, nell'arco di un solo giorno, per effettuare delle operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune.

2. Alla richiesta motivata di autorizzazione, da presentarsi per iscritto, anche per via telematica almeno quindici giorni prima, deve essere allegato un adeguato schema planimetrico che consenta l'identificazione dell'esatta ubicazione dell'occupazione.

3. Qualora, per cause imprevedibili, l'occupazione debba essere posticipata, il richiedente deve darne comunicazione nel più breve tempo possibili al Comando di Polizia Locale che verifica che non sussistano condizioni ostative; la richiesta si intende accolta qualora il Comando non comunichi il diniego esplicito entro 48 ore.

4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva.

#### **Art. 41 Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per manifestazioni o altre iniziative comunali o politiche**

1. Chiunque voglia organizzare manifestazioni o altre iniziative comunali o politiche che comportino l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio con palchi o pedane ovvero che comportino l'occupazione con gazebo di superficie non superiore ai 10 mq., per una durata non superiore a 24 ore e non siano occasione per attività di natura commerciale deve farne richiesta all'Ufficio Tributi del Comune di Isola della Scala.

2. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata per iscritto con l'esatta identificazione dell'area interessata, anche per via telematica, almeno trenta giorni prima dell'evento.

3. Qualora l'occupazione avvenga con strutture diverse da semplici tavoli, sedie o gazebo, alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata una relazione grafica progettuale, firmata da un tecnico abilitato, illustrativa delle caratteristiche dell'occupazione, degli eventuali palchi installati nonché il piano di security e di safety, anche sanitaria, predisposto con gli adeguati schemi planimetrici.

4. L'Ufficio Tributi, a seguito di parere della Polizia Locale, rilascerà entro quindici giorni dalla presentazione della domanda l'autorizzazione all'occupazione con tutte le prescrizioni ritenute necessarie od opportune anche alla luce delle determinazioni del Questore e del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per quanto di rispettiva competenza, nonché tenuto conto del contemporaneo svolgimento, nella medesima area, di altre attività già autorizzate o di iniziative ed eventi, comunque oggetto di precedente autorizzazione dell'Autorità comunale.

5. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria può disporre l'immediato ripristino delle condizioni precedenti all'occupazione difforme alle prescrizioni o abusiva fissando un tempo congruo per il ripristino.

#### **Art. 42 - Occupazioni con dehors**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione limitata di suolo per la collocazione di dehors secondo quanto previsto dello specifico Regolamento comunale.

#### **Art. 43 - Installazione di tende solari**

1. Salvo quanto eventualmente previsto dal Regolamento edilizio comunale e dal Regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le tende solari dei piani terreni, sporgenti su strade con marciapiedi, la relativa autorizzazione potrà essere accordata a condizione che sia garantita una zona adeguata alla circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

2. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere la pubblica illuminazione, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche od ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, ivi comprese quelle di interesse artistico-storico e dovranno essere mantenute pulite e in buono stato di conservazione.



3. Eventuali deroghe potranno essere concesse in presenza di ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 44 Modalità di esposizione merci e oggetti fuori dai negozi o per strada**

1. Ogni merce esposta per la promozione e/o la vendita non dovrà costituire pericolo od ostacolo per forma, materiale e posizionamento per i passanti, in particolare ipovedenti o non vedenti o in carrozzina.
2. Previa autorizzazione, rilasciata dall'Ufficio Tributi del Comune, è permesso apporre i sommari dei quotidiani in apposite bacheche o cavalletti nelle immediate adiacenze dell'edicola. Essi dovranno essere mantenuti in buono stato ed in posizione corretta in modo da non creare ostacolo o pericolo per i passanti.
3. Qualora siano posti in vendita oggetti appuntiti, taglienti, o comunque pericolosi, essi non potranno essere esposti fuori dai negozi.
4. È vietato esporre alla vista dei passanti qualsiasi oggetto o merce che possa arrecare offesa al decoro pubblico.
5. È vietato esporre merce od oggetti che possano facilmente sporcare il suolo pubblico o i passanti, ovvero emanare odori nauseanti o molesti.
6. Le occupazioni di suolo all'esterno dei negozi per esposizione di derrate e generi alimentari possono essere autorizzate e concesse, con l'osservanza di quanto stabilito dalle norme sanitarie e d'igiene. Dette merci devono comunque essere tenute ad un'altezza minima di 50 cm dal suolo.

#### **Art. 45 Atti consentiti sul suolo pubblico**

1. È soggetto a comunicazione all'Autorità comunale lo svolgimento di attività artistiche e ricreative propriamente eseguite dai cosiddetti "artisti di strada", mediante stazionamento senza installazione di manufatti a margine di strade o su piazze, diverse da quelle identificate nei precedenti artt. 7, 8 e 9, purché non venga intralciata la libera circolazione. Lo stazionamento nello stesso posto non potrà superare i 60 minuti e se ripetuto non potrà essere effettuato a meno di 300 metri dalla precedente postazione, non derogando quanto previsto dal precedente Titolo II Capo I.
2. Sono considerate "espressioni artistiche di strada" quelle attività che non prevedono un corrispettivo predeterminato per la prestazione e/o un titolo di accesso per la partecipazione al pubblico, ferma restando la possibilità di raccogliere libere offerte.
3. Qualora si ravvisi il sussistere d'intralcio alla circolazione e l'occupazione della carreggiata, saranno applicate le specifiche disposizioni del Codice della Strada.
4. I soggetti di cui al comma 1 possono essere comandati ad interrompere l'attività e a lasciare prontamente la postazione in caso di giustificato motivo dovuto a disturbi o incompatibilità specifiche.
5. L'occupazione di cui al presente articolo deroga quanto previsto dal Regolamento comunale per l'applicazione della COSAP.

#### **Art. 46 Occupazioni con strutture pubblicitarie**

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e dai Regolamenti comunali in materia, nessun elemento pubblicitario, nessun veicolo e nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari

devono essere collocati, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici senza preventiva autorizzazione per l'occupazione dell'Ufficio Tributi.

2. Non è altresì consentita la collocazione dei veicoli, mezzi e strutture di cui al precedente comma su aree o spazi verdi.

3. La collocazione può essere, inoltre, negata dal competente ufficio comunale laddove questa risulti incompatibile con le esigenze di sicurezza stradale, paesaggistiche e di decoro.

#### **Art. 47 Addobbi, striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari**

1. Fatta eccezione per l'esposizione delle bandiere della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e della Regione Veneto, è soggetta a preventiva comunicazione scritta al Comune, da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'evento, la collocazione di striscioni e drappi privi di messaggi pubblicitari che si affacciano sul suolo pubblico o sulla pubblica via. Nella comunicazione sopra citata deve essere necessariamente indicata la dimensione dello striscione o drappo, il suo contenuto e il periodo di esposizione. La loro rimozione deve avvenire entro 3 giorni lavorativi dal termine dell'evento. L'Amministrazione comunale potrà, in riferimento al contenuto dello striscione o drappo che contrastasse le normali regole di decoro, vietarne l'esposizione o comandarne l'immediata rimozione.

2. Gli striscioni e i drappi utilizzati durante le cerimonie religiose, le bandiere di partiti politici esposte all'esterno della sede del partito per le ricorrenze nonché per le bandiere esposte da privati in relazione a eventi/ricorrenze sportivi o istituzionali non necessitano di comunicazione purché l'esposizione sia limitata al periodo di durata dell'evento e non si protragga oltre il giorno successivo al termine dello stesso.

3. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei committenti.

#### **Art. 48 Collocamento di targhe o lapidi commemorative**

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri luoghi aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge.

2. A questo scopo dovranno sempre esser presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.

#### **Art. 49 Esercizio di attività produttive sul suolo pubblico**

1. È vietato esercitare attività produttive sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio senza l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

2. È consentito effettuare senza preventiva autorizzazione riparazioni di veicoli di breve durata e per guasti di modesta entità e comunque sempre originate da cause di forza maggiore e/o caso fortuito e al solo fine di raggiungere il luogo autorizzato all'effettuazione di manutenzione e/o riparazione.

3. L'accertatore oltre alla sanzione pecuniaria dispone l'immediata interruzione dei lavori fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico e la pulizia dei luoghi.

## **TITOLO IV**

### **PULIZIA E DECORO NEI CENTRI ABITATI**

#### **Art. 50 Disposizioni generali in materia di pulizia dei centri abitati**

1. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato oppure altro illecito amministrativo è vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i luoghi pubblici, quelli aperti al pubblico ivi compresi i relativi suoli.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca più grave reato oppure altro illecito amministrativo è altresì vietato sporcare o lordare in qualsiasi modo i manufatti e le cose collocate nei luoghi pubblici e in quelli aperti al pubblico passaggio.
3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla messa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino.
4. Qualora non sia possibile provvedere all'immediato ripristino di quanto sporcato, provvederà l'Amministrazione comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato e dell'eventuale obbligato in solido.

#### **Art. 51 Abbandono di cose usate o atte all'uso per l'assunzione di sostanze stupefacenti**

1. Fatte salve le previsioni del D.P.R. n.309/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, è vietato, in ogni area pubblica o aperta al pubblico abbandonare cose utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti.
2. L'agente accertatore oltre la sanzione pecuniaria applica al trasgressore la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle cose abbandonate utilizzate o utilizzabili per l'assunzione di sostanze stupefacenti, come disposto dall'art. 20 della legge 24 novembre 1981, n.689, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della citata legge 24 novembre 1981, n.689.
3. Qualora la violazione del divieto previsto dal comma 1 avvenga in un'area di particolare tutela così come individuata dagli artt. 7, 8 e 9 del presente Regolamento, l'addetto al coordinamento e controllo sovraordinato, anche temporaneamente, all'agente accertatore ovvero lo stesso qualora abbia direttamente e personalmente accertato la violazione, tenuto conto del pericolo di reiterazione del comportamento sanzionato e del pericolo, effettivo o potenziale, di turbamento della circolazione anche pedonale nonché alla sicurezza urbana, con ordine scritto e motivato ordina al trasgressore l'allontanamento dal luogo ove ha commesso il fatto. L'ordine viene emesso nelle forme e nelle modalità previste dall'art. 10 del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, ed è trasmesso con immediatezza al Questore di Verona.

#### **Art. 52 Pulizia delle aree date in concessione**

1. È vietato ai concessionari di suolo pubblico a qualsiasi titolo, sporcare, gettare o lasciar cadere rifiuti solidi o liquidi e danneggiare o alterare in qualsiasi modo i luoghi concessionati.
2. I titolari o i gestori di negozi, pubblici esercizi, laboratori e simili aventi in concessione suolo pubblico nonché coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche a qualsiasi titolo sono tenuti a mantenere costantemente pulite le aree in concessione in modo che eventuali rifiuti al suolo per effetto di fattori

meteorologici (vento, pioggia, etc.) non sporchino le aree limitrofe non concessionate. In ogni caso, almeno una volta al giorno, al termine dello svolgimento dell'attività sul suolo pubblico devono provvedere all'integrale pulizia delle aree concessionate.

3. Nelle attività di commercio su aree pubbliche del settore alimentare, qualora sia consentita la cottura di caldarroste, questa deve avvenire con l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile con alimentazione elettrica ovvero a gas essendo in ogni caso vietato l'utilizzo della carbonella.

4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria può disporre l'immediata pulizia dell'area concessionata fissando un tempo congruo per tale pulizia.

5. Nel caso un concessionario, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione della concessione per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, della decadenza della concessione in caso reiteri il comportamento per la terza volta. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio della concessione.

### **Art. 53 Ulteriori obblighi relativi a coloro che vendono o somministrano cibi e bevande anche per asporto**

1. Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande sono tenuti a predisporre, durante l'intero orario di apertura dell'attività, un servizio di raccolta differenziata, anche in forma associata, dei rifiuti derivanti dalla loro somministrazione (resti di cibo, bottiglie, lattine, bicchieri contenitori, etc.) per un raggio di 10 metri lineari dall'ingresso o dagli ingressi della loro attività.

2. A tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande è vietato consegnare vassoi per la consumazione, fuori dagli spazi di pertinenza, di cibi e bevande.

3. In tutti i chioschi su area pubblica autorizzati ai sensi della Legge Regionale 06/04/2001 n. 10, anche se autorizzati alla somministrazione non assistita, è escluso l'uso di tavoli, di sedie in abbinamento al piano di appoggio e l'utilizzo di plateatico esterno. Gli arredi e le attrezzature non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, quali ad esempio le apparecchiature per le bevande alla spina, spremiagrumi, frullatori, macchine per il caffè e simili (cioccolata, the, ecc.), l'utilizzo di impianti di cottura.

4. Tutti coloro che sono titolari o gestiscono attività commerciali, artigianali o di pubblico esercizio che vendono o somministrano cibi e bevande per asporto è consentito utilizzare materiale non biodegradabile giacente nei rispettivi depositi fino all'esaurimento delle scorte e degli ordini effettuati; sono tenuti ad utilizzare contenitori e stoviglie mono uso biodegradabili e conformi alla norma UNI EN 13432 82 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione) nonché a fornire apposito sacchetto in materiale biodegradabile conforme alle norme vigenti per il conferimento dei contenitori e degli eventuali residui di cibo entro i termini di legge e comunque dal 01/01/2021.

5. Alle attività commerciali nonché alle attività artigiane è altresì vietato mettere a disposizione della propria clientela locali adiacenti o posti nelle vicinanze per il consumo dei cibi o delle bevande vendute.

6. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone che il trasgressore provveda a interrompere l'attività vietata.

7. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, e della revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza, La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 54 Obbligo di pulizia e fruibilità dei servizi igienici nei pubblici esercizi**

1. Chiunque sia titolare di un pubblico esercizio ovvero di una attività per la quale sia obbligatoria la presenza di servizi igienici destinati alla clientela ha l'obbligo di mantenerli in buono stato di manutenzione e di pulizia e di farli fruire alla propria clientela.

2. Nel caso per ragioni di forza maggiore non sia possibile la fruibilità dei servizi igienici è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di darne comunicazione nel più breve tempo possibile al Comando di Polizia Locale via P.E.C., o via mail, o via fax, indicando il tempo necessario per il ripristino degli stessi. I predetti soggetti devono, inoltre, rendere la cosa a conoscenza degli avventori esponendo apposita segnaletica visibile dall'esterno del locale.

3. Nel caso un esercente, nell'ambito di un triennio, si renda responsabile di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di cinque giorni alla seconda e per ogni successiva inadempienza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

#### **Art. 55 Tutela degli edifici, della segnaletica stradale, delle fermate del trasporto pubblico locale e degli impianti tecnologici pubblici**

1. È vietato alterare l'estetica di edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili o cose esposte per necessità o consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio, a pubblica utilità, difesa o reverenza, mediante affissioni di qualsiasi tipo, ivi compresa l'apposizione di biglietti ed adesivi di piccole dimensioni prodromici alla realizzazione di negozi giuridici di qualsiasi tipo, o comunque destinati a pubblicizzare manifestazioni o servizi a qualsiasi titolo espletate.

2. È vietato applicare, in qualsivoglia maniera, adesivi e scritti o disegni di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale su:

- la pavimentazione stradale;
- la segnaletica prevista dal Codice della Strada e dalle altre normative statali e locali comprese le relative strutture di sostegno;
- la segnaletica dei percorsi pedonali turistici e/o culturali comprese le relative strutture di sostegno;
- le attrezzature e gli impianti che costituiscono fermate del trasporto pubblico locale, di linea e non di linea;

- gli impianti dell'illuminazione pubblica;
- le panchine;
- gli alberi;
- e su ogni altro elemento di arredo urbano.

3. Rispondono, inoltre, a titolo proprio delle violazioni di cui ai commi 1 e 2 coloro che dalle predette violazioni ricevono oggettivamente, direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria senza necessità di provare che siano i committenti delle azioni sanzionate.

4. È, altresì, vietato spostare dal luogo ove è stata collocata ovvero alterare la segnaletica stradale comprese le relative strutture di sostegno.

5. Fatto salvo che il fatto non sia punita da specifica normativa statale la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria.

6. L'accertatore può, inoltre, disporre l'immediato ripristino della segnaletica nel sito originario ovvero l'immediata rimozione di quanto applicato o affisso fissando un tempo congruo per tale rimozione.

7. Qualora non sia possibile provvedere all'immediato rimozione di quanto applicato o affisso, provvederà l'Amministrazione comunale addebitando tutte le spese a carico dell'autore del comportamento vietato nonché di colui che ne riceve oggettivamente direttamente o indirettamente, un beneficio di natura pubblicitaria e dell'eventuale obbligato in solido.

#### **Art. 56 Lavaggio dei veicoli e di altre cose mobili**

1. È vietato il lavaggio dei veicoli e di qualsiasi altra cosa mobile sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio al di fuori degli autolavaggi autorizzati.

2. L'accertatore oltre alla sanzione pecuniaria dispone l'immediata interruzione del lavaggio fissando un tempo congruo per la rimozione di quanto presente sul suolo pubblico o aperto al pubblico.

#### **Art. 57 Battitura di indumenti, panni e tappeti**

1. È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio ovvero dalle finestre e dalle terrazze, indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.

2. In deroga al divieto di cui al comma precedente è consentito compiere tali operazioni dalle ore 7.00 alle ore 9.00 di tutti i giorni feriali avendo cura di preventivamente accertare che contemporaneamente al compimento delle predette attività non transitino pedoni o veicoli ovvero di non arrecare disturbo alle attività economiche sottostanti.

#### **Art. 58 Lavatura ed esposizione di indumenti, panni e tappeti**

1. È vietato lavare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio indumenti, panni, tappeti, stuoie, materassi, stracci e simili.

2. È, altresì, vietato tendere funi aeree e stendere indumenti, panni e simili ad asciugare su tutti le facciate degli edifici fronte strada.

3. L'accertatore oltre alla sanzione dispone l'immediato ripristino delle condizioni precedenti alla posa in essere del comportamento vietato fissando un tempo congruo per il ripristino dei luoghi.

#### **Art. 59 Caduta di acqua sulla pubblica via**

1. È vietato far gocciolare liquidi dalle finestre e dalle terrazze sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio, a seguito di lavaggi, innaffiatura di fiori e piante o per qual si voglia altra ragione.

2. È, inoltre, vietato spargere o gettare acqua sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio quando le condizioni meteorologiche lasciano prevedere possibilità di gelate.

#### **Art. 60 Scarichi pubblici e privati**

1. È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi sostanze o materiali che possano essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature o rifiuti liquidi nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

2. I proprietari degli immobili e chiunque sia nel loro godimento deve provvedere alla manutenzione e a garantire il buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo di evitare qualsiasi intasamento degli scarichi pubblici o dispersione sul suolo pubblico, nonché tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di scarico fino al suolo.

3. Oltre alla sanzione pecuniaria è facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore il ripristino della pervietà nel più breve tempo possibile dei manufatti otturati. Nel caso di impossibilità di ripristino da parte del trasgressore, vi provvederà l'Amministrazione comunale addebitando il costo a carico del trasgressore.

5. L'espurgo, la pulizia, il disintasamento e ogni altra operazione necessaria per la manutenzione dei pozzi neri, dei depuratori e degli allacciamenti ai collettori fognari sono da considerarsi, in tutto il territorio comunale, come operazioni d'urgenza a cui si applica la disciplina di cui all'art. 34 del presente Regolamento.

#### **Art. 61 Sgombero della neve e del ghiaccio**

1. In tutto il territorio comunale i proprietari e i conduttori degli immobili unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a sgombrare dalla neve e dal ghiaccio il suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio limitrofo al proprio immobile per una fascia di larghezza di almeno un metro e venti centimetri, provvedendo anche allo spargimento del sale quando le condizioni meteorologiche lo richiedano o comunque quando lo prescriva l'Autorità comunale.

2. È vietato depositare o scaricare sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio la neve o il ghiaccio provenienti dalle aree private.

4. Gli obblighi di cui al presente articolo incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti nello stabile.

5. È fatto obbligo alle parti interessate di liberare i tetti dalla neve per evitarne la caduta sul suolo pubblico.

6. È fatto divieto di versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica che possano favorire la formazione di ghiaccio.

3. Oltre alla sanzione pecuniaria è facoltà dell'accertatore intimare al trasgressore di provvedere alle operazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nel più breve tempo possibile. Nel caso di persistenza

nell'inadempimento da parte del trasgressore, vi provvederà l'Amministrazione comunale addebitando il costo a carico del trasgressore stesso.

#### **Art. 62 Trasporto di materiali di facile dispersione**

1. Chiunque all'interno del territorio comunale intenda trasportare materiali di facile dispersione (quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo la rena, la calcina, il carbone, la terra, la sabbia, le limature, la segatura, i detriti, il fango, le acque luride, deiezioni animali, etc.) è tenuto ad assumere adeguati accorgimenti atti a impedire la dispersione nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, oltre a rispettare integralmente la normativa nazionale in materia di circolazione stradale, di igiene e di ambiente.

2. Qualora, anche per fatto accidentale non dipendente dalla volontà del trasportatore, dovessero verificarsi perdite di carico anche parziali o dispersioni nel suolo, nell'acqua e nell'aria dei materiali trasportati, il trasportatore deve provvedere all'immediata pulizia delle aree interessate dalla dispersione nonché alla loro eventuale bonifica, dandone immediata notizia all'Autorità comunale e la Polizia Locale.

3. È vietato, comunque, effettuare trasporti di materiali di facile dispersione qualora le avversità delle condizioni meteorologiche possano facilitare detta dispersione.

4. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, la violazione delle norme del presente articolo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 500. L'accertatore, inoltre, dispone l'immediata pulizia dell'area interessata alla dispersione da parte del trasportatore fissando un tempo congruo per l'effettuazione della pulizia trascorso il quale provvederà l'Amministrazione comunale mettendo i relativi oneri a carico del trasportatore stesso.

### **TITOLO V**

#### **NORME DI COMPORTAMENTO**

##### **CAPO I**

#### **ATTI VIETATI E PUBBLICA INCOLUMITA'**

#### **Art. 63 - Comportamenti vietati**

1. Sul suolo pubblico è vietato:

a. abbandonare a terra o depositare nei cestini i rifiuti provenienti da abitazioni;

b. gettare rifiuti a terra o fuori dagli appositi cestini;

c. spostare, manomettere, rompere ed insudiciare i contenitori dei rifiuti;

d. rovistare nei contenitori e sacchi dei rifiuti nonché nei contenitori adibiti alla raccolta di indumenti usati;

e. gettare a terra mozziconi di sigarette, cartacce, lattine, chewingum e altri rifiuti simili;

f. imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, muri, porte, portoni, cancellate, infissi, anche di edifici privati che si affacciano su pubblica via;



g. gettare nei fossi, nei fiumi, nelle fontane e vasche pubbliche rifiuti di qualsiasi genere o utilizzarne l'acqua in contrasto con l'art. 32 del presente Regolamento. È altresì vietato il lavaggio di animali, indumenti e simili o introdurvi, per qualsiasi motivo, animali nelle fontanelle pubbliche.

Nelle stesse è vietato;

h. lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale come pure nei fossi urbani, nelle vasche e nelle fontane pubbliche;

i. eseguire giochi che possano creare intralcio alla circolazione, arrecare danno o molestia a persone, cose o animali, o imbrattare immobili e cose. Rientrano fra questi l'utilizzo di bombolette spray di qualsiasi genere (inchiostro simpatico, farina, schiume e similari);

j. creare turbativa e disturbo al regolare svolgimento delle attività che si svolgono all'interno delle strutture pubbliche e ad uso pubblico, nonché utilizzare le medesime strutture in modo difforme da quello stabilito;

k. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, alberi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o anche privati con libero accesso da suolo pubblico, nonché legarsi o incatenarsi agli stessi;

l. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature, gli arredi o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;

m. bivaccare o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici e i fornici, sulle gradinate di pubblici edifici e ovunque si valuti che tale comportamento possa arrecare intralcio o disturbo nonché sedersi sui gradini delle soglie delle abitazioni, delle vetrine degli esercizi e di qualsiasi altro edificio;

n. legare biciclette alle panchine, agli oggetti di arredo urbano e ad altri manufatti anche privati se arrecano intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale;

o. lavare veicoli e ripararli, fatto salvo che la riparazione sia determinata da causa di forza maggiore;

p. soddisfare le necessità fisiologiche se non all'interno di appositi spazi all'uopo dedicati;

q. distribuire cibo a volatili ed altri animali, derogando a tale divieto unicamente per i punti di alimentazione eventualmente autorizzati e controllati dalle Autorità competenti;

r. versare acqua o altri liquidi nell'area pubblica costituenti residui di lavaggio o che possano determinare imbrattamento o inquinamento del suolo ovvero arrecare pregiudizio alla sicurezza generale.

#### **Art. 64 Accensione di fuochi e di artifici pirotecnici**

1. Nei centri abitati di tutto il territorio comunale è vietato accendere ed alimentare fuochi bruciando sterpi, rifiuti di giardinaggio ed ogni altro materiale quando ne possa derivare danno e molestia al vicinato ovvero quando il fumo che ne deriva invade le aree pubbliche o aperte al pubblico.

2. Fuori dai centri abitati nel periodo dal 15 aprile al 15 ottobre di ogni anno è consentito bruciare piccoli cumuli di materiale vegetale alle seguenti condizioni: a) che il fuoco venga acceso all'interno dei terreni ove è stato prodotto il materiale vegetale; b) che venga bruciata giornalmente una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri per ettaro posseduto o coltivato; c) che il fuoco non generi fumo che invada aree pubbliche o aperte al pubblico; d) che il fuoco non venga acceso a meno di 100 metri da case, boschi, siepi o cumuli di materiale infiammabile; e) che chi ha acceso il fuoco presenti al suo evolversi fino al suo completo

spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi.

3. Al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana, i rischi di incendio, la quiete delle persone ed i disagi degli animali domestici e selvatici, è vietato l'utilizzo di materiali esplosivi e pirotecnici in presenza di persone ed animali, nonché ad una distanza inferiore ai 200 metri da luoghi di ricovero, cliniche, ospedale, case di cura, scuole, ambiti condominiali ed abitazioni dei centri abitati, luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, aree naturalistiche e oasi protette, strutture spazi verdi e pubblici destinati ad animali d'affezione. Sono fatte salve deroghe per particolari eventi che vanno specificamente autorizzati. E' altresì vietato, condurre in qualsiasi momento, animali d'affezione, in particolare cani e gatti, in luoghi dove vengono effettuati spettacoli pirotecnici autorizzati. Sono consentiti in deroga nelle altre zone del territorio comunale quegli articoli pirotecnici di utilizzo ludico (fuochi d'artificio categoria 1 e 2).

4. Ferma l'applicazione delle specifiche norme qualora la fattispecie costituisca reato, è vietato, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione comunale, far esplodere petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il Centro Storico cittadino come individuato dal perimetro circoscritto a nord da Via Vittorio Veneto, via Marconi e via Degli Emili, a est dalla linea ferroviaria e a sud da via Giarella e via Mandello, a ovest dal Piganzo.

5. Al di fuori del suindicato Centro Storico, l'utilizzo di tali prodotti non deve produrre disturbo, danno o molestia a persone o animali ovvero conseguenze di qualsiasi genere o natura sugli spazi pubblici del Comune.

6. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare petardi, articoli pirotecnici o fuochi d'artificio di qualunque genere, ad eccezione di quelli ad esclusivo effetto luminoso, in tutto il territorio comunale in casi di assembramento spontaneo o meno, salvo quanto espressamente autorizzato dalla competente Autorità locale di Pubblica Sicurezza e dall'Amministrazione Comunale. Il divieto di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si applica all'accensione dei fuochi artificiali autorizzati ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S..

7. Le violazioni dei commi 3, 4, 5 e 6 comportano una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 300,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e/o la cessazione dell'attività vietata.

8. In deroga ai divieti di cui ai commi precedenti è consentito nelle giornate del 5 e del 6 gennaio di ogni anno accendere, anche all'interno dei centri abitati, i falò di materiale vegetale collegati alla tradizione "Brusa la vecia" alle seguenti condizioni: a) che chi organizza chieda autorizzazione alla Direzione Programmazione e Governo del Territorio almeno 30 giorni prima la data dell'evento tradizionale e presenti contestualmente un adeguato piano di safety e security; b) che il fuoco venga acceso all'interno di un'area di adeguata dimensione per consentire ai partecipanti previsti di assistervi nella massima sicurezza; c) che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai tre steri; d) che chi ha organizzato il falò presenti all'evolversi del fuoco fino al suo completo spegnimento, coadiuvato, se necessario, da un adeguato numero di persone esperte nella gestione dei fuochi munite di adeguato presidio antincendio; e) che qualora il falò venga acceso all'interno di una piazza pavimentata siano adottate misure per impedire che il fuoco sia a contatto diretto e danneggi la pavimentazione.

9. Il divieto di cui al comma 1 non si applica all'accensione dei fuochi per la realizzazione di barbecue sempre che il fumo prodotto durante la cottura non provochi danno o molestie al vicinato.
7. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediato spegnimento dei fuochi accesi in modo difforme alle norme del presente articolo e la cessazione dello sparo di artifici pirotecnici vietati.
8. Per le violazioni rilevate l'accertatore provvede, inoltre, al sequestro finalizzato alla confisca degli artifici pirotecnici detenuti dal contravventore e non ancora esplosi che saranno smaltiti secondo le modalità di legge.

#### **Art. 65 Detenzione e deposito di materie infiammabili**

1. È vietato detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quella d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio e comunque fatto salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli incendi.
2. È vietato detenere negli scantinati, nelle autorimesse e nei vani ripostiglio soprastanti e sottostanti le abitazioni riserve di bombole di gas liquido, scorte di solventi, diluenti e qualsiasi altra materia infiammabile o suscettibile di scoppio anche in piccole quantità. È comunque fatta salva l'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di prevenzione incendi per le attività ed i locali soggetti al rilascio del relativo certificato in base alle vigenti disposizioni di legge.
3. L'Autorità Comunale, con propria apposita ordinanza, per ragioni di sicurezza e igiene, può vietare o stabilire limitazioni alla detenzione di materie liquide, solide e gassose facilmente infiammabili anche in luoghi privati.
4. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria provvede, con l'eventuale ausilio di personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al sequestro finalizzato alla confisca dei materiali infiammabili detenuti dal contravventore in violazione delle norme del presente articolo.

#### **Art. 66 Altri divieti per la prevenzione di incendi e esplosioni**

1. È vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, usare, manipolare o travasare a contatto con altre persone prodotti esplosivi, gas e altre sostanze infiammabili al di fuori dei luoghi a ciò destinati ed autorizzati.
2. È, inoltre, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, far uso di fiamme o accendere fuochi in luogo pubblico o privato senza giustificato motivo e senza le dovute cautele in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, nei parchi e giardini e loro vicinanze.
3. È, altresì, vietato, allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti e loro residui, nonché stazionare con veicoli o natanti, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone.
4. È vietato, onde prevenire incendi e/o esplosioni, porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possano essere causa di inquinamento o di incendio.

5. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi e la rimozione a proprio carico degli effetti derivanti dai suddetti comportamenti pericolosi.

#### **Art. 67 Prevenzione incendi ed infortuni**

1. I fuochi devono comunque sempre essere presidiati.
2. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo e limitare la visibilità in modo tale da comportare rischio per la circolazione veicolare e ciclopedonale, è fatto obbligo di spegnerlo.
3. L'uso di bracieri, griglie o barbecue non è consentito su aree pubbliche a meno che non si tratti di aree appositamente attrezzate o nell'ambito di manifestazioni autorizzate.
4. In ogni caso debbono essere osservate le disposizioni di cui all'art. 59 del T.U. Leggi Pubblica Sicurezza – R.D. 18/06/1931 n. 773.
5. Salvo quanto previsto dalle norme vigenti, nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza autorizzazione di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'Autorità competente, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
6. È assolutamente vietato: a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche in luoghi aperti; b) gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio fiammiferi o altri oggetti accesi; c) fornire di alcool, petroli e benzine le lampade e i fornelli, motori e simili, mentre sono accesi o in vicinanza di fiamme libere.
7. In caso di trasgressione rimane salva, al di là, dell'applicazione di sanzioni amministrative, la perseguibilità dei responsabili per i reati previsti e puniti dagli artt. 423 e 449 C.P.

#### **Art. 68 Emissioni di esalazioni, fumi e polvere**

1. Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico nonché quanto disposto dall'art. 674 del codice penale, è vietato sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, fuliggine, vapori ed esalazioni di qualsiasi natura che arrechino danno o molestia alle persone ed agli animali.
2. È fatto obbligo a tutti coloro che, per esigenze connesse alla loro attività, devono compiere operazioni che possono produrre polvere, fumo, vapore, odori sgradevoli o molesti, di svolgere tali attività in modo da minimizzare i rischi di arrecare danno o molestia alle persone ed agli animali nonché ogni cautela possibile per evitare gli inconvenienti, secondo le migliori tecniche conosciute.
3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina al contravventore la cessazione immediata dei comportamenti pericolosi.

#### **Art. 69 Canne fumarie**

Fatta salva l'osservanza delle norme contro l'inquinamento atmosferico, nell'interno come nell'esterno delle abitazioni non è permesso accendere fuochi se il fumo non si immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.

È vietato di dare sfogo al fumo dai camini, stufe, ecc., appoggiando relative condutture alle pareti, alle finestre e ai muri esterni.

Le canne dei camini, delle stufe, dei forni, delle cucine e in genere tutti i condotti del fumo e dei gas devono essere regolarmente spazzati dalla fuliggine e mantenuti in perfetto stato di manutenzione.

### **Art. 70 Gas: uso di apparecchiature**

Per l'installazione di apparecchi di utilizzazione di gas combustibile (gas manifatturato, gas naturale, gas di petrolio liquefatto) ad uso civile, sia coloro che procedono che l'utilizzatore dovranno attenersi alle disposizioni di legge e alle norme emanate dai Ministeri competenti, vigenti in materia di prevenzione e sicurezza.

## **CAPO II – DELLA QUIETE PUBBLICA**

### **Art. 71 - Pubblica quiete e tranquillità delle persone**

1. Il Comune tutela e assicura la quiete e la tranquillità delle persone quale presupposto della qualità della vita nel territorio. Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi statali e regionali è fatto divieto a chiunque, con il proprio comportamento, nei luoghi pubblici o nelle private dimore, di disturbare la pubblica quiete e la tranquillità delle persone anche singole in rapporto al giorno, all'ora ed al luogo in cui il disturbo è commesso, secondo il normale apprezzamento. In particolare, sono considerati rumori fastidiosi e, come tali vietati, le grida, gli schiamazzi, l'uso di apparecchi radio-stereo e simili ad alto volume.

2. È tutelata la fascia oraria: nei giorni feriali dalle ore 23,00 alle ore 07,00 e dalle ore 12,30 alle ore 15,00; giorni festivi dalle ore 23,00 alle ore 08,00 e dalle ore 12,30 alle ore 15,00.

3. Nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di elettrodomestici quali lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, aspirapolvere è consentito ad ogni ora del giorno e della notte a condizione che gli eventuali rumori o vibrazioni non arrechino disturbo al vicinato.

4. Parimenti nelle abitazioni ed in generale in tutti locali e spazi pubblici o privati, l'uso di strumenti musicali, di apparecchi riproduttori di musica e/o immagini quali radio, televisori, anche non amplificati, deve avvenire avendo cura di non arrecare disturbo o molestia al vicinato.

5. È vietato l'uso di amplificatori sonori collocati all'esterno degli edifici ovvero collocati all'interno di fabbricati in cui le porte, le finestre o le vetrine siano prive di serramenti e/o i serramenti siano spalancati e gli amplificatori orientati verso l'esterno.

6. Il divieto di cui al comma precedente si applica anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande il cui titolo abilitativo preveda anche l'intrattenimento.

7. Il divieto di cui al comma 4 non si applica in occasione di pubbliche manifestazioni a seguito di formale autorizzazione dell'Autorità comunale.

8. I divieti di cui al comma 1 sono posticipati dalle ore 23.00 alle ore 02.00 la notte tra il 31 dicembre e il 1 gennaio.

9. La Giunta comunale con proprio provvedimento, in occasione di particolari eventi o manifestazioni di pubblico interesse può autorizzare deroghe agli orari di cui al comma 1 in alcune parti del territorio comunale

nonché consentire alla deroga ai limiti delle immissioni acustiche di cui all'articolo 6, c. 1, lettera h), della legge n. 447/1995.

10. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria ordina al trasgressore la cessazione immediata dei comportamenti vietati.

11. Nel caso che i contravventori siano titolari o gestiscano attività commerciali con somministrazione non assistita di cibi e bevande ovvero pubblici esercizi e che, nell'ambito di un triennio, si rendano responsabili di più violazioni al presente articolo si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'attività per tre giorni alla prima reiterazione del comportamento, di quindici giorni alla seconda, di revoca dell'autorizzazione all'esercizio alla terza. La sanzione accessoria sarà applicata dagli uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione.

## **Art. 72 Rumori provocati da mestieri ed attività o professioni**

1. Chi esercita un'arte, mestiere o industria, o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici, deve evitare disturbo alla quiete pubblica e privata.

2. A tal fine, è vietato esercitare mestieri, attività o professioni che, anche con l'impiego di macchine, apparecchi e strumenti, provochino rumori o vibrazioni, o siano comunque fonte di disturbo, dalle ore 12,30 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali. Sono comunque sempre vietati nella domenica e nei giorni festivi.

3. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili, qualora comportino il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, è consentita previa autorizzazione in deroga ai sensi del vigente Regolamento di Igiene ed esclusivamente dalle ore 08,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali escluso il sabato.

4. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili, qualora comportino il superamento dei vigenti limiti di rumore ambientale, è consentita dalle ore 07,00 alle ore 18,00 dei giorni feriali.

5. I titolari di licenze temporanee di pubblico spettacolo e delle concessioni di suolo pubblico per manifestazioni di ogni genere svolte all'aperto devono assicurarsi che le emissioni sonore prodotte durante l'esecuzione delle attività cessino entro le ore 23,00 con l'obbligo di vigilare affinché gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla pubblica e privata quiete.

6. Fatto salvo, comunque, il rispetto dei limiti di immissione, assoluti e differenziali stabiliti dalla vigente normativa statale, dal Piano di zonizzazione acustica, a motivata e documentata richiesta degli interessati, in relazione alla specificità delle situazioni e/o particolari fasi di lavorazione, l'Amministrazione comunale può concedere ulteriori deroghe.

7. L'esercizio di mestieri, attività o professioni sopra indicati non è soggetto a limitazioni di orario nelle zone destinate all'industria e all'artigianato dagli strumenti urbanistici in vigore.

8. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 200 metri dalle abitazioni. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

### **Art. 73 Carico e scarico di merci che causano rumori**

1. Dalle ore 22.00 alle ore 6.30, in centro abitato, le operazioni di carico e scarico di merci, derrate od altre sostanze contenute in casse, botti, pallet, bottiglie od altri contenitori, devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non disturbare la quiete pubblica e privata. 2. Qualora le operazioni di carico e scarico di merci vengano effettuate nell'immediata adiacenza od in prossimità di abitazioni le stesse possono avvenire esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 21.00.

### **Art. 74 Rumori prodotti con veicoli**

1. E' vietato lasciare in sosta in prossimità di abitazioni veicoli muniti di celle frigorifere od impianti di climatizzazione in funzione, che determinino disturbo al riposo delle persone.  
2. E' vietato altresì accendere e far riscaldare i motori di veicoli in prossimità di abitazioni, in orari o con modalità tali da determinare il disturbo al riposo delle persone.

### **Art. 75 Lavori rumorosi**

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani l'uso di martelli pneumatici e di ogni altra apparecchiatura similare azionata meccanicamente ovvero di escavatori, ruspe e di ogni altra macchina operatrice azionata da motore a scoppio nonché l'uso di generatori elettrici oltre ad ogni altra attrezzatura che provochi rumori e vibrazioni è consentito nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19.00.  
2. È vietato far uso di macchine operatrici e di altre attrezzature azionate da motore a scoppio sprovviste di un efficiente dispositivo silenziatore.  
3. In caso di comprovata necessità e di pubblico interesse l'Autorità comunale può autorizzare l'uso delle macchine operatrici e delle altre apparecchiature/attrezzature previste dal comma 1 in orari e giorni diversi da quelli previsti nel presente articolo.  
4. Le limitazioni di cui al comma 1 non si applicano nelle zone che secondo il vigente strumento urbanistico sono destinate ad attività industriali e/o artigianali.  
5. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata sospensione dell'utilizzo delle attrezzature che contravvengono i divieti di cui ai commi 1 e 2.

### **Art. 76 Lavori di giardinaggio**

1. In prossimità di abitazioni, residenze collettive, attività ricettive, ospedali, case di cura e residenze per anziani è consentito fare lavori di giardinaggio tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00  
2. È vietato far uso di macchine taglia erba, di trattorini e di ogni altra attrezzatura azionata da motore elettrico o termico dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno successivo.  
3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti fuori dagli orari previsti dai commi 1 e 2.

### **Art. 77 Cautele obbligatorie in occasione di lavori**

1. I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori e i decoratori, nonché gli operai in genere, quando lavorano in un'area pubblica o aperta al pubblico o nelle loro immediate adiacenze, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere, colori o liquidi possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.
2. Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri od altri oggetti prospicienti un'area pubblica o aperta al pubblico, ed ogni altro manufatto, quando sono dipinti o verniciati di fresco, devono essere adeguatamente segnalati o riparati.
3. L'accertatore oltre la sanzione pecuniaria dispone l'immediata sospensione dei lavori svolti senza le opportune cautele.

#### **Art. 78 Suonatori ambulanti e girovaghi**

1. I suonatori ambulanti e gli esercenti i mestieri girovaghi non possono rimanere nei pressi degli uffici pubblici, scuole, caserme, luoghi di culto durante le funzioni religiose, ospedali, case di riposo, cliniche, ambulatori ed in altri luoghi dove possano arrecare disturbo a chi lavora, studia o necessita comunque di situazione di quiete, ovvero negli incroci e in tutte le situazioni in cui possano arrecare disturbo o intralcio alla viabilità.
2. Gli stessi non possono soffermarsi nello stesso posto per più di 30 minuti o sostare successivamente a meno di duecento metri dal luogo della sosta precedente, avendo cura di non arrecare pregiudizio alla circolazione stradale.
3. È altresì vietato importunare i passanti con offerte di merci o servizi e richiamare l'attenzione con grida e schiamazzi, e comunque, non deve recare intralci, fastidio o disturbo alla circolazione veicolare o pedonale.
4. È parimenti vietata l'attività di lavavetri, di vendita ed altro agli incroci, ai passaggi a livello ed alle intersezioni semaforizzate e non.
5. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite, anche verbalmente, dagli organi di polizia. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestia
6. Le attività sopra indicate sono consentite dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00 nei giorni feriali.

#### **Art. 79 Dispositivi acustici antifurto e sirene**

1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art.3, comma 1, lettera g della L. 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in qualunque luogo devono essere tarati in modo da impedire il funzionamento ininterrotto per oltre tre minuti continuativi e in ogni caso per un periodo superiore a 15 minuti complessivi.
2. Chiunque utilizzi dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.



3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile.
4. Qualora si verificano condizioni anomale di funzionamento, creando disturbo alla quiete pubblica, gli Organi preposti potranno intervenire d'ufficio attuando ogni misura idonea a far cessare il fenomeno. Eventuali costi sostenuti e/o danneggiamenti conseguenti a tali operazioni sono posti a carico del proprietario dell'immobile o del veicolo fonte del disturbo.
5. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è consentito per segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro dalle ore 08,00 alle ore 22,00.

#### **Art. 80 Suono delle campane**

1. Salvo diversa autorizzazione, il suono delle campane è vietato da un'ora dopo il tramonto del sole e fino all'alba, fatta eccezione per l'annuncio delle funzioni prescritte dai riti religiosi.
2. Comunque nelle prime ore della giornata e della serata le campane devono essere utilizzate in modo tale da emettere un suono attutito.

#### **Art. 81 Feste private**

1. Fatto salvo il rispetto dei regolamenti condominiali e fatto salvo quanto previsto dall'art. 659 del Codice penale, chi organizza una festa o riunione privata su area privata od all'interno di un'abitazione o nelle aree di pertinenza della stessa, deve evitare di recare disturbo alla pubblica o privata quiete.
2. Qualora venga effettuata diffusione di musica, riprodotta o dal vivo, il volume della stessa dovrà essere tale da circoscriverne la percezione ai soli partecipanti alla festa ed in ogni caso la diffusione sonora dovrà cessare alle ore 23.00.

#### **Art. 82 Abitazioni private**

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7.00 e dopo le ore 22.00.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
4. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati prima delle ore 8.00 e dopo le ore 20.00 nei giorni feriali e prima delle ore 10.00, fra le ore 12.00 e le ore 15.00 e dopo le ore 19.00 nei giorni festivi. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

### **Art. 83 Rumori nei locali privati**

1. Nei locali privati, comprese le abitazioni, è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso di impianti HI - FI, apparecchi radio e televisivi.

### **Art. 84 Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie**

Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte nonché le grida e i suoni all'interno dei pubblici locali.

### **Art. 85 Misurazioni e controlli sulle attività rumorose**

1. Per le funzioni tecniche di controllo sulle emissioni sonore delle attività rumorose il Comune si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione Ambientale del Veneto.

2. Per le strumentazioni, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

3. In particolare i limiti in facciata si verificano con misure eseguite nel vano di una finestra aperta o su di un balcone, ad almeno un metro da pareti riflettenti.

4. Il controllo del rispetto degli orari o delle prescrizioni generali, di natura non tecnica, indicate nel Regolamento o da provvedimenti conseguenti è di competenza del Corpo di Polizia Locale e delle Forze di Polizia.

## **CAPO III**

### **TUTELA AMBIENTALE E DEL TERRITORIO**

### **Art. 86 Atti vietati nei parchi urbani, nelle aree verdi attrezzate e nei giardini pubblici o di uso pubblico**

1. Nei parchi, nelle aree verdi attrezzate, nelle aiuole, nei giardini pubblici o di uso pubblico sono vietati i seguenti comportamenti:

a. circolare con velocipedi, ciclomotori, motocicli ed altri veicoli a motore, condurli in qualsiasi modo all'interno ed ivi lasciarli in sosta, fatti salvi i veicoli delle Forze di Polizia, i mezzi di soccorso e di emergenza, i mezzi autorizzati alla manutenzione, nonché i velocipedi condotti da bambini e riproduzioni giocattolo di veicoli ad uso esclusivo di bambini di età inferiore ad anni 6;

b. transitare, cavalcando animali o usando veicoli a trazione animale, salvo preventiva comunicazione al competente ufficio comunale che può denegare nel caso sussistano condizioni di pregiudizio alla sicurezza generale;

c. collocare, ancorare o in qualsiasi modo affiggere alle piante ed alle strutture cartelli, manifesti o altro materiale, salvo autorizzazione del competente ufficio comunale;

d. asportare esemplari di arbusti o piante da fiori o comunque arrecare in qualsiasi modo danni alle piante, ai cespugli, ai fiori ed al manto erboso;

- e. abbandonare qualsiasi oggetto ed in particolare oggetti taglienti o comunque pericolosi;
- f. utilizzare, senza averne titolo, le strutture da gioco riservate ai bambini sino ai 12 anni o a particolari categorie di età o comunque farne un uso improprio;
- g. tenere comportamenti e svolgere attività che, anche se non richiamate nel presente articolo, impediscano alla collettività di fruire liberamente delle attrezzature ivi collocate;
- h. collocare attrezzature, strutture e piante comunque non autorizzate dal Comune;
- i. procurare molestie alla fauna, sia essa stanziale o migratoria;
- j. eseguire feste campestri, pic-nic con utilizzo di tavolini, sedie, panchine, salvo nelle aree appositamente attrezzate, se disponibili, salvo autorizzazione comunale;
- k. utilizzare lettini, sedie a sdraio o simili;
- l. far uso improprio delle panchine o di altre attrezzature.

### **Art. 87 Disposizioni su verde privato**

1. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a provvedere all'estirpamento dell'erba che invada le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio confinanti, a curare e potare le siepi e ogni altra pianta che invada la pubblica via, fossi o canali, garantendo comunque che i rami più bassi non insistano mai meno di duecentoquaranta centimetri dal suolo.
2. I proprietari e i conduttori degli immobili con annessi giardini o aree verdi comunque denominate, unitamente agli amministratori dei condomini quando costituiti, sono tenuti a mantenere ordinati e puliti i giardini e le aree verdi, tagliando con regolarità l'erba, potando le piante e raccogliendo gli eventuali rifiuti che accidentalmente venissero a depositarvi.
3. Le siepi e le piante, anche collocate nelle fioriere, ubicate in corrispondenza di curve e intersezioni, non devono precludere o limitare la visibilità alla circolazione stradale.
4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 29 del vigente codice della strada: a) i rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio, a cura dei proprietari o locatari; b) si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai m 2,70, al di sopra del marciapiede, e m 5,50 se sporgono sopra la carreggiata.
5. I rami e comunque i residui delle potature e della manutenzione devono essere rimossi immediatamente qualora, anche accidentalmente, siano caduti sul suolo pubblico e devono essere conferiti negli appositi luoghi autorizzati.
6. I proprietari di lotti inedificati, i responsabili di cantieri edili e i proprietari di aree verdi in genere, con particolare riguardo alle aree situate nei centri abitati devono provvedere allo sfalcio dell'erba e all'eventuale raccolta dei rifiuti presenti procedendo alle suddette attività a loro cura e spese, al fine di prevenire il degrado urbano ed evitare l'insorgere di problematiche sanitarie o di pubblica incolumità. Per quanto precede si ricorda che;
  - è assolutamente vietato procedere alla pulizia attraverso l'incendio della vegetazione e l'uso di prodotti chimici diserbanti e dissecanti;
  - è assolutamente vietato abbattere alberi d'alto fusto o essenze pregiate;

- è obbligo provvedere con regolarità alla manutenzione delle aree stesse;
- il materiale di risulta dovrà essere smaltito, se del caso, secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

Il soggetto inottemperante dovrà in ogni caso effettuare, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica del verbale di accertamento di violazione amministrativa di cui al presente punto 6, quanto sopra indicato. Trascorso anche tale termine, stante l'inottemperanza, si procederà d'ufficio con addebito delle spese a carico del soggetto inadempiente al quale rimarranno in carico tutte le responsabilità civili e penali per qualsiasi danno derivante dalla mancata ottemperanza all'ordinanza.

7. Fatte salve l'applicazione delle norme del Codice della Strada, alla violazione delle norme del presente articolo l'accertatore oltre alla sanzione pecuniaria dispone l'immediata pulizia dell'area verde interessata ricettacolo dei rifiuti, la potatura delle piante e delle siepi in modo che venga garantita l'altezza minima di duecentoquaranta centimetri dal suolo dei rami più bassi che sovrastano le aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio fissando un tempo congruo al trasgressore per l'effettuazione delle predette operazioni trascorso il quale provvederà l'Amministrazione comunale mettendo i relativi oneri a carico del contravventore stesso.

#### **Art. 88 Smaltimento acque superficiali**

1. I terreni confinanti con strade pubbliche in genere devono essere provvisti, in adiacenza alla strada, di fossi adeguatamente dimensionati in grado di smaltire le acque piovane ed evitare che le medesime invadano o permangano sulla sede stradale

2. Per i terreni nei quali, per la loro natura e pendenza, non possa essere regolarizzato lo smaltimento delle acque mediante appositi canali di scolo è ammesso consentire il deflusso delle acque piovane nei fossi laterali delle strade, in questo caso i proprietari di tali terreni o chi per essi sono tenuti ad effettuare lo spurgo delle cunette stradali per tutta la lunghezza del fronte stradale almeno una volta all'anno e comunque ogni volta che se ne manifesti la necessità al fine di evitare ristagni o allagamenti della strada.

#### **Art. 89 Realizzazione e manutenzione fossati**

1. Al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque i proprietari, gli affittuari, i frontisti e chiunque abbia un diritto reale di godimento sui terreni adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche devono, a propria cura e spese, realizzare e mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: a) i fossati dei canali di scolo e di irrigazione; b) le condotte di cemento sottostanti i passi privati; c) Impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e la percorribilità delle strade comunali e delle aree pubbliche.

2. la manutenzione prevista al comma precedente, deve essere svolta ogni qualvolta sia necessaria e comunque almeno 2 volte all'anno nel rispetto delle seguenti scadenze: a) per il periodo primaverile entro il 30 aprile; b) per il periodo autunnale entro il 30 settembre.

### **CAPO IV**

#### **CUSTODIA E CIRCOLAZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI E**

## ADDOMESTICATI

### **Art. 90 Custodia e tutela degli animali**

1. È vietato detenere animali in isolamento e/o in condizioni di non possibile controllo quotidiano della loro salute oppure non garantirne la possibilità di soddisfare le proprie esigenze fisiologiche e comportamentali.

2. I proprietari o i detentori, a qualsiasi titolo, dovranno prendere ogni precauzione possibile, per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi.

3. È vietato:

a) tosare, ferrare, strigliare o lavare animali sulle aree pubbliche;

b) lasciare vagare gli animali su aree pubbliche, ad eccezione delle aree appositamente delimitate;

c) esercitare l'apicoltura nel centro abitato;

d) lasciare cibo negli spazi pubblici, per uccelli o altri animali randagi. L'eventuale distribuzione di cibo deve essere fatta osservando le cautele che evitino disagi al decoro e all'igiene pubblica, mediante la sorveglianza dei generi alimentari fino alla loro totale consumazione e quindi asportando gli eventuali residui e i contenitori. In ogni caso, il cibo non deve, comunque, imbrattare il suolo.

4. I conduttori di animali lungo strade, nelle aree aperte al pubblico o ad uso pubblico, compresi giardini e parchi, devono evitare che gli animali, con deiezioni di qualunque genere, sporchino i portici, i marciapiedi, i pubblici giardini o altri spazi pubblici in uso alla collettività. Nel caso si verificasse l'imbrattamento, devono provvedere all'immediata pulizia del suolo mediante l'utilizzo di apposito sacchetto da conferire nel contenitore dei rifiuti.

### **Art. 91 Animali pericolosi**

1. È fatto assolutamente divieto di tenere nel territorio comunale a qualsiasi titolo animali di indole feroce anche se addomesticati o che comunque possano costituire pericolo per la pubblica incolumità. Questi animali, se appartenenti a circhi che eventualmente dovessero attraversare il territorio comunale o sostarvi per l'effettuazione di spettacoli circensi, dovranno:

a) essere trasportati su mezzi idonei e con tutte le necessarie precauzioni;

b) essere custoditi in gabbie sufficientemente solide, sempre in perfetto stato di manutenzione e comunque tali da rendere impossibile, in ogni momento, qualsiasi contatto con le persone o con gli altri animali;

c) essere costantemente vigilati da persona adulta.

2. In tutto il territorio comunale è vietata la circolazione e il trasporto di animali pericolosi per qualsivoglia ragione se non rinchiusi in apposite ed idonee gabbie.

### **Art. 92 Detenzione di animali da affezione all'interno di cortili e/o giardini privati**

1. Chiunque detenga un animale da affezione deve ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il loro possesso e la detenzione nonché osservare le comuni norme d'igiene generale nel rispetto della collettività sociale e condominiale.

2. È possibile detenere animali, purché l'utilizzo e le condizioni igieniche siano tali da non recare disturbo di ogni genere al vicinato o esalazioni odorigene.

3. In centro abitato i proprietari/detentori dovranno evitare che i cani con il loro continuo abbaiare, con prolungati latrati o guaiti arrechino disturbo al vicinato o alla quiete pubblica.

4. Gli animali, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.

### **Art. 93 Della tenuta dei cani**

Ferme restando le disposizioni sull'istituzione anagrafica canina, delle leggi regionali vigenti in materia, nonché del Regolamento Comunale per il benessere per la tutela e i diritti degli animali, è vietato:

a) aizzare cani fra loro o contro persone;

b) tenere a guardia delle case cani in libertà che abbiano l'istinto di aggredire o mordere;

c) dare anche temporanea custodia cani di cattiva indole a bambini o incapaci;

d) far vagare cani sulla "strada", come definita dall'art. 2 comma 1° del Codice della Strada;

e) al di fuori delle proprietà private i cani dovranno sempre essere tenuti al guinzaglio e ove necessario muniti di museruola;

f) le proprietà private custodite da cani dovranno essere fittamente recintate per la loro intera lunghezza e per un'altezza tale che i cani sporgendosi dall'interno non abbiano modo di raggiungere ed eventualmente mordere i passanti e coloro che si appoggiano alla recinzione;

g) è fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti degli animali che contrastano con le disposizioni vigenti;

h) è fatto assoluto divieto di abbandonare animali sul territorio comunale;

i) è fatto assoluto divieto di mettere in atto catture di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quelle effettuate o autorizzate dalla Azienda ULSS 9 Scaligera per fini zooprofilattici;

j) è fatto assolutamente divieto di tenere animali in spazi angusti e privi dell'acqua e del cibo necessario, ad eccezione degli animali d'allevamento ferme restando le vigenti disposizioni di legge sulla protezione degli stessi;

k) è fatto assoluto divieto di detenere cani a catena corta e/o sprovvisti di un riparo rialzato dal suolo e coperto su almeno tre lati ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie;

l) è fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune spettacoli ed altri trattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità e al loro rispetto;

m) è fatto assoluto divieto detenere cani senza aver provveduto alla loro iscrizione all'anagrafe canina;

n) è fatto assoluto divieto detenere cani senza che questi abbiano il microchip previsto. Per quanto qui non espresso si richiama la legge quadro in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo e regolamento animali.

o) i cani vanno sempre tenuti al guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, nei giardini, nei parchi pubblici, nelle aree verdi attrezzate e non, fatte salve le apposite aree per la sgambatura dei cani, individuate dal Comune;

p) Il proprietario/detentore di cani è obbligato a rimuovere le deiezioni solide e a pulire lo spazio lordato dagli animali; è obbligato altresì a portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in via

preventiva in caso di paventato rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta degli organi di vigilanza o di altre Autorità competenti e comunque da applicare ai cani ad elevato potenziale di rischio;

q) i cani di grossa taglia debbono essere condotti da persone idonee a trattenere validamente l'animale;

r) è vietato detenere e consentire l'introduzione di cani, gatti ed altri animali nei locali destinati alla produzione e vendita all'ingrosso di generi alimentari;

s) per quanto riguarda i punti di vendita al dettaglio, nonché ristoranti, bar e alberghi la possibilità di divieto di cui al precedente comma, è riservata alla libera disponibilità del titolare il quale dovrà tuttavia apporre sulla porta d'ingresso l'eventuale apposito divieto.

## **TITOLO VI**

### **POLIZIA ANNONARIA**

#### **Art. 94 Raccolta fondi**

1. Gli Enti, Associazioni, Fondazioni o Movimenti, aventi le finalità di cui alla L.266/91, che intendono organizzare raccolte di fondi devono presentare apposita richiesta scritta al Comune almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa.
2. In occasione delle raccolte fondi, le persone impiegate devono mantenere un comportamento corretto, non devono offrire prodotti omaggio per poi richiedere un compenso, né devono adottare atteggiamenti molesti.
3. Chi effettua la raccolta fondi deve essere munito, oltre che di validi documenti di identità, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

#### **Art. 95 Raccolta di indumenti, stracci, carta ed altro da parte di Associazioni o Enti benefici**

1. La raccolta di materiali (indumenti, stracci, carta e similari) effettuata a scopo benefico ed umanitario su aree pubbliche può essere svolta esclusivamente da organizzazioni appartenenti al volontariato o all'associazionismo.
2. Qualora la raccolta sia affidata dalle suddette organizzazioni a privati, questi ultimi devono essere in possesso della delega in originale, firmata dal responsabile dell'organizzazione promotrice.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito, oltre che dei validi documenti di identità, anche di tessera di riconoscimento firmata dal presidente dell'organizzazione, nonché di copia conforme all'originale del decreto di riconoscimento dell'organizzazione o documento equipollente.

#### **Art. 96 Volantinaggio e distribuzione di materiale pubblicitario**

1. Fatte salve le norme di legge ed il Regolamento comunale sulla pubblicità, è consentito, al di fuori delle carreggiate, distribuire o depositare, nei contenitori ammessi per la libera acquisizione, oggetti, giornali, volantini, purché non rechino pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione veicolare e pedonale.

2. Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche o mediante collocazione dei volantini nelle cassette postali o nei raccoglitori allo scopo predisposti. È vietata ogni altra forma di volantinaggio, ivi compresa quella su veicoli in sosta.

## **TITOLO VII DELL'IGIENE PUBBLICA**

### **Art. 97 Rifiuti domestici**

1. È vietato esporre sul suolo pubblico rifiuti di qualsiasi tipo allo stato sfuso. Dove è previsto l'impiego dei sacchi di plastica, gli stessi debbono essere accuratamente chiusi ed esposti al suolo pubblico:

a) in prossimità dell'entrata dell'abitazione o presso i punti di raccolta individuati dal servizio raccolta porta a porta;

b) dalle ore 20.00 del giorno prima di quello previsto per la raccolta e non oltre le ore 19.00 del giorno di raccolta;

c) qualora non venissero raccolti, per varie cause, dal servizio pubblico, dovranno essere ritirati entro le ore 19.00 del giorno di raccolta.

Dove è previsto un servizio di raccolta con il sistema dei cassonetti o con altri simili contenitori, i rifiuti dovranno essere immessi nel recipiente non allo stato sfuso ma in involucri adatti ad impedire la dispersione di polveri o di materiali organici minuti. In ambedue i sistemi di raccolta i materiali ingombranti come cartone da imballaggio, cassette di frutta, ecc., provenienti da abitazioni, dovranno essere immessi in contenitori stabiliti dopo essere stati opportunamente spezzati e ridotti di volume a cura dell'utente.

2. È fatto assoluto divieto di asportare rifiuti dai sacchi e dai contenitori nonché di introdurre vernici, solventi e materiali tossici.

3. I giornali, le pile scariche, i medicinali scaduti ed ogni altro tipo di materiale a raccolta separata andranno smaltiti, a cura del cittadino introducendoli negli appositi contenitori posti lungo le pubbliche strade o in luoghi speciali.

4. È vietato depositare o abbandonare presso il centro di raccolta tutti quei materiali non soggetti a recupero.

5. È vietato abbandonare i sacchi dell'immondizia lungo le vie del paese.

6. È vietato abbandonare rifiuti di ogni tipo nelle zone boschive ed agresti.

7. Le modalità di raccolta dei rifiuti, sono specificate da ESA-Com spa (Eco Servizi Ambientali Comunali).

### **Art. 98 Rifiuti non domestici**

1. I materiali che risultano provenienti da lavori di manutenzione come lastre di vetro spezzate, rottami di laterizio, spezzoni di tubi metallici, resti di grondaie, cavi elettrici di qualsiasi tipo, non potranno essere introdotti nei sacchi di plastica e nei contenitori per rifiuti domestici, ma dovranno essere trasferiti ad apposita discarica a cura dell'utente o dell'impresa che ha eseguito i lavori, nel rispetto della normativa vigente.

2. Similmente occorrerà procedere per i rifiuti provenienti dalla potatura di alberi e siepi.



3. In generale, tutti gli scarti vegetali provenienti dalla pulizia di giardini ed ogni altro tipo di rifiuto dovranno essere trasportati con mezzi idonei ad evitare la disseminazione, lo spargimento, il polverio e gli odori nauseanti.

#### **Art. 99 Rifiuti ingombranti**

1. I materiali ingombranti, le suppellettili domestiche fuori uso come mobili, elettrodomestici, materassi, televisori, brande, bombole di gas liquido fuori uso e gli scarti di vegetazione non dovranno essere esposti o abbandonati in luoghi abusivi di scarico.
2. Tali materiali dovranno essere trasportati a cura e spese dell'interessato nel luogo prestabilito dall'Amministrazione comunale per la raccolta, nel rispetto degli orari di apertura.
3. È attivo, su prenotazione, il servizio di ritiro dei rifiuti ingombranti nei pressi della propria abitazione.

#### **Art. 100 Spurgo dei pozzi neri**

1. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto esclusivamente da ditte autorizzate e con autobotti a sistema inodore.
2. Le operazioni di ripulitura e trasporto debbono essere eseguite senza creare disturbo e intralcio alla circolazione.

#### **Art. 101 Sovraffollamento delle unità abitative**

1. Nei locali destinati ad abitazione è vietata la permanenza di persone in numero superiore alla relativa capacità abitativa.
2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si definisce "permanenza" la dimora, anche temporanea, di persone in un'abitazione, non qualificabile come mera ed occasionale visita di cortesia.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si considera "adeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone rispetta i parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975. Si considera "inadeguato" un alloggio in cui la permanenza di persone è in numero superiore ad 1 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975.

Si considera "sovraffollato" un alloggio, con superficie fino a mq.45, in cui la permanenza di persone è in numero superiore a 2 rispetto ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975 se di superficie fino a mq.45, ed in numero superiore a 3 se di superficie superiore, così come indicato nella sottostante tabella.

Superficie alloggio	ADEGUATO	INADEGUATO	SOVRAFFOLLATO
≤ 30 MQ	1 persona	2 persone	> 2 persone
> 30 ≤ 45 MQ	2 persone	3 persone	> 3 persone
> 45 ≤ 60 MQ	3 persone	4 persone	> 4 persone
> 60 ≤ 75 MQ	4 persone	5 persone	> 5 persone
> 75 ≤ 90 MQ	5 persone	6 persone	> 6 persone
> 90 ≤ 105 MQ	6 persone	7 persone	> 7 persone
> 105 ≤ 120 MQ	7 persone	8 persone	> 8 persone
> 120 ≤ 135 MQ	8 persone	9 persone	> 9 persone

Per ogni 10 MQ ulteriori	+ 1 persona	+ 1 persona	+ 1 persona
--------------------------	-------------	-------------	-------------

4. Sono esclusi dal computo i minori degli anni tre.

5. Salvo che il fatto non comporti pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, la violazione delle prescrizioni di cui al secondo comma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 200,00 in caso di alloggio "inadeguato" e di € 50,00 a € 500,00 per ogni persona in soprannumero, in caso di alloggio "sovraffollato".

6. La Polizia Municipale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione, diffida i trasgressori a sgomberare l'abitazione dalle persone eccedenti entro i sette giorni successivi. La predetta diffida va notificata al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

7. Qualora dalla permanenza di persone in numero superiore ai parametri indicati dall'art.2 e 3 del D.M. Sanità 5 luglio 1975, ovvero dalla tabella di cui sopra, derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dell'abitazione, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina lo sgombero dell'abitazione nonché il divieto di utilizzo fino a quando non sarà data prova dell'avvenuto ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, nonché dell'adeguatezza del numero delle persone presenti all'interno dell'abitazione.

8. Delle violazioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, rispondono in concorso tra loro i titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero chiunque abbia di fatto la materiale disponibilità dell'abitazione.

9. Delle sanzioni di cui al secondo e quinto comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

#### **Art. 102 Occupazione di altri locali a fini abitativi**

1. E' vietato l'utilizzo, al fine di abitarvi o di soggiornarvi, dei locali accessori delle abitazioni (spazi tecnici, magazzini, garages, ecc.), dei locali aventi altra destinazione (magazzini-depositi, laboratori, fabbriche, negozi, ecc.) o dei locali abitativi privi di abitabilità/agibilità. 2. È fatto obbligo ai titolari di diritti reali o personali di godimento, ovvero a chiunque legittimamente disponga dell'immobile, di vigilare sul rispetto del divieto di cui al comma precedente, laddove la predetta violazione sia commessa da terzi.

3. Costituisce elemento istruttorio sufficiente per l'accertamento della violazione di cui ai commi precedenti la rilevazione da parte degli agenti accertatori nei predetti locali, di giacigli o attrezzature minimali, destinate a tal fine.

4. Chiunque viola le disposizioni del primo e del secondo comma del presente articolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00.

5. La Polizia Municipale o altro organo di polizia, all'atto dell'accertamento della violazione diffida i trasgressori a ripristinare le normali condizioni di utilizzo dei locali, entro e non oltre il termine di 48 ore. La diffida è inoltrata per iscritto al proprietario dell'abitazione se diverso dal trasgressore. Nel caso di inottemperanza alla diffida, si applica, nei confronti delle persone diffidate, una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00.

6. Qualora dalla permanenza di persone nei locali di cui sopra derivi pregiudizio delle condizioni igienico-sanitarie dei luoghi, accertato dal competente Servizio dell'A.S.L. territoriale, il Sindaco con propria Ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. L.vo 267/2000, ordina l'immediato ripristino delle condizioni igieniche.
7. Delle violazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, risponde in solido il proprietario dell'abitazione, salvo che risulti estraneo alla violazione.

#### **Art. 103 Sicurezza negli immobili di edilizia residenziale pubblica**

1. È vietato adibire unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica ad attività lavorative con attrezzature e macchinari.
2. È altresì vietato dimorare in locali adibiti ad attività lavorative in modo promiscuo con attrezzature e macchinari, qualsiasi sia la proprietà dell'unità immobiliare.
3. Negli immobili di edilizia residenziale pubblica è vietato ospitare soggetti non autorizzati dagli Enti proprietari.
4. La Polizia Locale esercita la vigilanza sul corretto uso e la titolarità degli occupanti degli immobili di edilizia residenziale pubblica, acquisendo ove necessario l'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria.
5. È vietato impedire, anche temporaneamente, l'accesso degli agenti accertatori all'interno dei locali adibiti ad attività lavorativa nonché, in presenza dell'autorizzazione della competente Autorità Giudiziaria, all'interno delle unità abitative di edilizia residenziale pubblica.
6. Nel caso di violazioni dei commi 1 e 2 è sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli artt. 13 e 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689/81.

### **TITOLO VIII**

#### **MANIFESTAZIONI CON CORTEI**

##### **Art. 104 - Cortei funebri**

1. I cortei funebri, muovendo dall'obitorio o dall'abitazione dell'estinto o dal luogo dove comunque si trova il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali particolari disposizioni dell'Autorità comunale, i divieti imposti e la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo di culto nella quale si tiene la cerimonia funebre. Senza preventiva comunicazione al Corpo della Polizia Locale di Isola della Scala, è fatto divieto istituire un corteo pedonale per raggiungere il luogo di sepoltura.

##### **Art. 105 Processioni, cortei e manifestazioni**

1. Le processioni od altre manifestazioni che prevedono cortei di persone o di veicoli, dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione comunale, e svolgersi lungo gli itinerari stabiliti e secondo le modalità concordate con il Comando di Polizia Locale e comunque non in contrasto con i dettami del Codice della Strada e la segnaletica stradale vigente nel Comune.
2. Gli organizzatori hanno l'obbligo di fare la comunicazione di cui all'art. 18 del R.D. n. 773 del 06/06/1931, Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza.

3. Gli eventi che eccedano le duecento persone necessitano inoltre di un piano di security e safety.

## TITOLO IX - SANZIONI

### **Art. 106 Principi regolanti l'applicazione e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Salvo diversa indicazione contenuta nei singoli articoli, le violazioni di quanto stabilito nel presente Regolamento sono sanzionate con una somma da € 25 a € 500, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Eventuali sanzioni accessorie e/o prescrizioni sono indicate nei singoli articoli.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente Regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella Legge 689/1981 ed è soggetta alle sue norme procedurali.

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a seguito della violazione delle norme del presente Regolamento sono irrogate, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, nei limiti edittali di cui all'art. 7 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

Nell'emanare l'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18 Legge 689/81, il Responsabile della Direzione Polizia Locale determinerà l'entità della sanzione da irrogare tenuto conto dei criteri dettati dall'art. 11 della stessa legge e, in caso di reiterazione della violazione ex art. 8 bis della L. 689/81, applicherà l'aumento fino ad un terzo.

3. Per le ipotesi di violazioni contemplate dal presente Regolamento è ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento.

4. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali si applica la sanzione prevista dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

5. Qualora alla violazione di norme di Regolamento conseguano danni a beni pubblici, l'autore della violazione, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la responsabilità genitoriale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

6. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, è il Sindaco così come previsto dall'art. 16 Legge 689/1981 in combinato disposto con il D.Lgs. 267/2000.

7. I proventi delle sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente Regolamento spettano al Comune.

8. Il trasgressore o gli altri soggetti previsti dall'art. 6 della L. 689/81, nel termine di trenta giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

9. Per le sanzioni del presente Regolamento, il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nelle mani dell'agente accertatore.

#### **Art. 107 Inottemperanza agli ordini impartiti dagli organi di vigilanza**

1. All'atto della contestazione delle violazioni di cui agli articoli del presente titolo, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente la condotta illecita perpetrata. Oltre alle sanzioni amministrative pecuniarie e cautelari previste e salvo il fatto non costituisca più grave reato, l'inottemperanza a tale ordine dato dagli organi di polizia dello Stato o locale, anche verbalmente, verrà perseguita ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale in quanto attinente a motivi di sicurezza, ordine pubblico o igiene.

#### **Art. 108 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di immediata attuabilità**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e menzionando se il ripristino o la rimozione siano di immediata attuabilità. 2. Se il ripristino o la rimozione sono immediatamente eseguiti, ne è dato atto nel verbale di accertata violazione.

3. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare immediatamente il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive, il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso alla Direzione comunale competente per l'attività di cui al successivo punto 4.

4. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 1, il Dirigente della competente Direzione ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **Art. 109 Ripristino dello stato dei luoghi e rimozione delle opere abusive di non immediata attuabilità**

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario ripristinare il precedente stato dei luoghi o rimuovere le opere abusive, l'agente accertatore lo indica espressamente nel verbale di accertamento, imponendo tale obbligo al trasgressore e specificando il termine temporale del ripristino dei luoghi o la rimozione delle opere abusive.

2. Qualora il trasgressore non ottemperi all'intimazione effettuando il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive entro i termini previsti o vi ottemperi oltre i termini specificati nel verbale di accertamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria quale pagamento in misura ridotta di € 200. Il verbale di accertamento di tale violazione viene trasmesso al Dirigente della competente Direzione comunale. 3. In caso di mancata ottemperanza all'ordine di cui al comma 2, il Dirigente della competente Direzione comunale ha facoltà di adottare un provvedimento ordinatorio di ripristino dello stato dei luoghi o

di rimozione delle opere, con riserva, in caso di inottemperanza, di intervento sostitutivo del Comune e con spese a carico dell'interessato.

#### **Art. 110 Entrata in vigore**

1. È abrogato il precedente Regolamento comunale di Polizia Urbana e le altre disposizioni che siano in contrasto con lo stesso che sono sostituite dal presente Regolamento, fatte salve le ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e delle altre norme speciali vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento potranno essere successivamente integrate dalle ordinanze sindacali emesse in forza degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione, secondo quanto previsto dall'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 2000.